

Zurich Impresa Smart

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile
danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 11.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 11.2023
- Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 11.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura una molteplicità di rischi quali: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza e Salvareddito.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e Danni ai beni":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto (ad es. attrezzature), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo...)
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'Azienda assicurata, in conseguenza di furto o rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi":** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura il rischio sia dell'assistenza giudiziale che dell'assistenza stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività dell'azienda dichiarata in polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta tale attività. Sono previste due forme di garanzia: tutela dell'attività FORMA BASE e tutela dell'attività FORMA PLUS.
- ✓ **Garanzia "Assistenza":** la garanzia assicura, a seguito di sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in polizza con possibilità di scelta tra una forma Base e una Forma Top.
- ✓ **Garanzia "Salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di Infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell'azienda assicurata).

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. "massimale").



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Attività i cui fabbricati sono considerati «non agibili»;**
- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni ai beni" sono esclusi i danni:**
 - a) **causati con dolo dell'assicurato, contraente, del legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai dipendenti;**
 - b) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose;**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi i danni di furto:**
 - a) **di cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza;**
 - b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi" non sono considerati terzi:**
 - a) **il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
 - b) **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'assicurato non sia una persona fisica;**
 - c) **altre persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto assicurato ai punti "Responsabilità Civile personale" e "Persone considerate terzi";**
 - d) **i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui alla garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro".**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - **i procedimenti penali per delitto doloso;**
 - **soggetti diversi dalle ditte individuali e imprese familiari, società di persone, società di capitali.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza":** più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per annualità di polizza.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Salvareddito":** persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l'assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni ai beni" sono esclusi, tra gli altri, i danni:

- ! causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stitlicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi, tra gli altri, i danni:

- ! agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- ! alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! derivanti da malattie professionali.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- ! subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! per fatti dolosi dell'assicurato.

Con riferimento alla garanzia "Assistenza", l'assicurazione non opera per i sinistri provocati o dipendenti da:

- ! guerra, terremoti, calamità naturali, trasmutazione dell'atomo;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Tutte le prestazioni sono limitate a 3 casi per anno assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Salvareddito", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni per inabilità temporanea a seguito di:

- ! infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
- ! infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzie "Incendio e Danni ai beni", "Assistenza": l'assicurazione vale per l'azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, **salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.**
- ✓ Garanzia "Furto": l'assicurazione vale per l'azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, **salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.**
- ✓ Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi": territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi U.S.A. e Canada.**
- ✓ Garanzia "Tutela legale": la copertura riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
 - nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e consulenza legale telefonica: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - nelle ipotesi di controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano **ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia.**
- ✓ Garanzia "Salvareddito": mondo intero.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il contraente e/o l'assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, **purché le somme complessivamente rimosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.**

Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il contraente deve pagare il premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio deve essere pagato all'intermediario che gestisce la polizza al momento della firma del contratto.

Il premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata, la prima rata di premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall'Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il contratto prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
- del pagamento del premio se questo avviene successivamente alla data indicata in polizza.

La garanzia "Tutela legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, inviata con le modalità descritte nella sezione successiva almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in polizza.

In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni di cui al presente set informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Il contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il contraente:

- **può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;**
- **non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del premio.**

Assicurazione per la copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Impresa Smart

Data di ultimo Aggiornamento: gennaio 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc). Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 300000 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
- Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 -
Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2022 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.244 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.236 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 144% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.446 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 651 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.086 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.755 milioni di euro

Legge applicabile e foro competente

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI AI BENI

Eventi assicurati

- Incendio;
- fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- Scoppio, esplosione (**esclusi ordigni esplosivi**) e Implosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o di imbarcazioni, **purché non di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio**;
- danni dovuti a:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- danni causati alle "Cose assicurate" per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, purché i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli "Eventi coperti";

	<ul style="list-style-type: none"> fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle "Cose assicurate" stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.</p>
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	
Anticipo indennizzi	<p>In caso di sinistro la Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto indennizzo a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 Euro; la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all'assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro. <p>L'acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.</p>
Spese di Demolizione e sgombero	<p>La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della sezione "Incendio e danni ai Beni".</p> <p>La garanzia opera a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione.</p> <p>La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.</p> <p>Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del sinistro, la quota parte di indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.</p>
Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro	<p>La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della sezione "Incendio e Danni ai beni" per:</p> <ul style="list-style-type: none"> mancato godimento dei locali o perdita della pigione; onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi i professionisti incaricati ai sensi del punto 2.11 "Procedura per la valutazione del danno"); oneri di urbanizzazione dovuti al comune; ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); rimozione e ricollocamento delle "Cose assicurate", escluso il fabbricato; <p>altri obblighi previsti al punto "Come procedere in caso di sinistro".</p> <p>Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato devono rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.</p> <p>La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 5.000 Euro a primo rischio assoluto per annualità assicurativa.</p>
Sovraccarico neve	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" dal crollo strutturale, totale o parziale, dei fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul tetto.</p> <p>Oltre a quanto previsto al punto "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e alle "Cose assicurate" in essi contenute; subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato; ai fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle "Cose assicurate" in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro; ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del tetto o delle pareti. <p>La garanzia prevede lo scoperto del 10% con il minimo di 5.000 Euro e il limite di indennizzo del 30% da applicarsi a ogni singola partita assicurata.</p>

Trasloco	In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel territorio italiano , previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della polizza.
Rinuncia al diritto di surroga	La Compagnia rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Universalità dell’assicurazione	L’assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca l’azienda assicurata (anche in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area su cui sorge il fabbricato. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro il perimetro aziendale, purché inerente l’attività assicurata dichiarata in polizza e ferme le limitazioni previste dal contratto , deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Merci e attrezzature trasportate	La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto, effettuato all’interno del territorio italiano, su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tempeste di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell’autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell’autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro stesso. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza.
FURTO	
Eventi assicurati	La garanzia vale per i danni derivanti da: • furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le “Cose assicurate” e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto “Mezzi di chiusura” del capitolo “Che cosa non è assicurato?” ; • furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le “Cose assicurate”, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura ; • furto commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; • furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi ; • furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; • estorsione avvenuta nei locali dei fabbricati identificati in polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand’anche siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarvisi ; • rapina avvenuta nei locali dei fabbricati identificati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; • furto commesso dai prestatori di lavoro dell’azienda assicurata al di fuori dell’orario di lavoro, purché: l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dell’azienda assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei fabbricati identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza ; • il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dell’azienda ; • furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l’assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto , senza applicazione dell’eventuale franchigia;

	<ul style="list-style-type: none"> • furto commesso: <ul style="list-style-type: none"> - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrinate, purché chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso; - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano temprati, durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Prestatori di lavoro; • Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l'impianto fotovoltaico) , posti all'aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.
ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI	
Spese mediche da infortunio	<p>La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per infortunio dell'assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno dei locali assicurati; • all'esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di valori per conto dell'azienda stessa. <p>La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per anno assicurativo.</p>
Indennità aggiuntiva	<p>La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione "Furto", per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati; • le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate", nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo sinistro. <p>Questa garanzia è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo pari al 10% dell'importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per anno assicurativo.</p>
Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi	<p>La garanzia comprende il furto di merci, macchinari, attrezzature e arredamento trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto.</p>
Guasti cagionati dai ladri	<p>La garanzia indennizza, per le ubicazioni identificate in polizza che hanno attivato la garanzia furto, i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri o dall'intervento delle Forze dell'ordine in occasione di furto, tentato furto, rapina a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenuto, esclusi i valori, sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita; • locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con un massimo pari ad 1.500 Euro.
RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI	
Oggetto dell'Assicurazione	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.</p> <p>Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.</p> <p>L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza.</p>
Attività complementari	<p>L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand; 2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore. 3) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i prestatori di lavoro vale quanto previsto dal precedente punto 2); 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio e infermerie – presenti all'interno dell'azienda - dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale dei prestatori di lavoro addetti all'attività di primo soccorso, purché abbiano ricevuto l'adeguata formazione a riguardo;

	<p>5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;</p> <p>6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio italiano. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;</p> <p>7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore;</p> <p>8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo;</p> <p>9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;</p> <p>10) dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;</p> <p>11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;</p> <p>12) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;</p> <p>13) a veicoli di terzi e di prestatori di lavoro in sosta entro l'area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da furto, Incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;</p> <p>14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;</p> <p>15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività descritta in polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;</p> <p>16) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;</p> <p>17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle ubicazioni assicurate in polizza, purché inerenti all'attività descritta in polizza; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto dalla condizione integrativa "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività";</p> <p>18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;</p> <p>19) dalla gestione dei cral aziendali;</p> <p>20) dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali. Ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, e da navigazione e dall'impegno di aereomobili.</p> <p>Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), la presente assicurazione opera a favore dell'assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'assicurato stesso.</p>
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	
Detenzione e/o impiego di esplosivi	Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi.
Responsabilità Civile personale	<p>L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:</p> <ol style="list-style-type: none"> alle persone considerate "terzi" (escluso l'assicurato/contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.; agli altri prestatori di lavoro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro". <p>Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.</p>
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08	<p>L'assicurazione della Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato, in solido con l'appaltatore nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l'assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.</p> <p>Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l'appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.</p>

<p>Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività</p>	<p>L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività assicurata in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ascensori e montacarichi; antenne radiotelevisive; spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi); strade private, parcheggi; recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri); cancelli anche automatici; gli impianti fotovoltaici o solari termici. <p>L'Assicurazione vale anche per:</p> <ol style="list-style-type: none"> la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; le azioni di rivalsa effettuate dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I.L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale; la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, la garanzia opera purché l'assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche; i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie, purché conseguenti a rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una franchigia di 500 Euro per sinistro. i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture in genere. per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
<p>Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale</p>	<p>Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto "Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività" vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all'interno del perimetro aziendale.</p> <p>Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.</p>
<p>Responsabilità per il fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile</p>	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verificano nei Paesi per i quali la stessa sia operante.</p> <p>La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).</p>
<p>Errato trattamento dei dati personali</p>	<p>La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</p> <p>Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i prestatori di lavoro dell'assicurato, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo "Che cosa non è assicurato?"</p>
<p>Mezzi meccanici di sollevamento</p>	<p>La garanzia vale per i danni derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all'esterno dell'azienda.</p>
<p>Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta</p>	<p>L'assicurazione vale per i danni ai veicoli da trasporto (escluse le imbarcazioni e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di prestatori di lavoro che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività.</p>
<p>Deposito e rifornimento merci</p>	<p>La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni riferiti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> attività svolta in depositi serventi in via accessoria l'azienda assicurata; le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clienti; macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e revisione. <p>Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clienti sono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto "Danni da Incendio", i danni a cose derivanti da Incendio esplosione o scoppio di cose dell'assicurato diverse da veicoli a motore.</p>

<p>Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale</p>	<p>Qualora l'assicurato utilizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carrelli elevatori; • macchine operatrici; • trattori; • veicoli a motore ed elettrici, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti autorità <p>la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza.</p>
<p>Leasing o noleggio operativo</p>	<p>L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato.</p> <p>Ai fini della presente garanzia il contraente e/o assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i prestatori di lavoro del contraente/assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.</p> <p>Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione, la presente garanzia è prestata a secondo rischio, ossia è prestata solo se l'importo del risarcimento supera i massimali dell'altra assicurazione.</p>
<p>Consorzio/ Associazione di imprese</p>	<p>L'assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/ associate, e in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale polizza stipulata dal consorzio/associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate.</p> <p>Sono considerati terzi i titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate; limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una franchigia di 5.000 Euro per ciascun danneggiato.</p>
<p>Rinuncia alla rivalsa</p>	<p>La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 Codice civile nei confronti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della committente dell'assicurato; b) di qualsiasi società associata o affiliata della committente; c) di qualsiasi società nella quale le società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%; d) di amministratori, dirigenti, impiegati, operai di tutte le società predette e loro familiari.
<p>Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche)</p>	<p>L'assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.</p> <p>L'assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.</p> <p>L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l'assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso.</p> <p>L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali.</p> <p>Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dalla polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.</p>
<p>Cessione di lavori in appalto/ subappalto – Responsabilità da committenza</p>	<p>L'assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro a condizione che tali prestatori di lavoro vengano utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati dall'assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.</p> <p>La presente garanzia si intende prestata a condizione che le attività subappaltate non superino il 50% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata.</p>
<p>Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992)</p>	<p>L'assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell'assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione; • di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.
<p>GARANZIE SEMPRE OPERANTI (VALIDE UNICAMENTE PER LE IMPRESE EDILI)</p>	
<p>Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione</p>	<p>Qualora l'attività assicurata in polizza preveda l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati, l'assicurazione non comprende i danni alle cose presenti nei locali nei quali si eseguono i lavori.</p>

<p>Mancato o insufficiente servizio di vigilanza</p>	<p>L'assicurazione vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso ed in esecuzione.</p>
<p>TUTELA LEGALE</p>	
<p>Tutela legale</p>	<p>Sono previste due forme di garanzia:</p> <p>Forma Base: si assicura l'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività dell'azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in polizza.</p> <p>La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo; debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. <p>La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'assicurato a seguito di attacco informatico (cyber), in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. <p>Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, a erogare consulenza legale telefonica.</p> <p>Forma Plus: si assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività dell'azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in polizza.</p> <p>La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo. debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. subisca danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi; debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. <u>Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Se l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio.</u> debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 500 Euro, relative a: <ul style="list-style-type: none"> contratti con fornitori di beni e/o servizi; controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l'attività; contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi. <p>La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'assicurato a seguito di attacco informatico (cyber), in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. <p>Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, a erogare consulenza legale telefonica.</p> <p>Per i medesimi eventi la Compagnia assicura, in qualità di assicurato addizionale e limitatamente all'attività assicurata con la presente polizza, tutte le società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.</p> <p>L'Assicurato/Contraente e l'Assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro.</p>

ASSISTENZA

Prevede due forme con le seguenti prestazioni in caso di emergenza.

FORMA BASE:

- Invio di un idraulico
- Invio di un elettricista
- Invio di un fabbro
- Invio di un serrandista
- Invio di un vetraio
- Invio di un frigorista
- Invio di un sorvegliante
- Interventi di emergenza per danni da acqua
- Consultant service
- Reperimento di un tecnico specializzato

FORMA TOP:

- Invio di un idraulico
- Invio di un elettricista
- Invio di un fabbro
- Invio di un serrandista
- Invio di un vetraio
- Invio di un frigorista
- Invio di un sorvegliante
- Interventi di emergenza per danni da acqua
- Consultant service
- Reperimento di un tecnico specializzato
- Fornitura temporanea di energia elettrica
- Rientro anticipato da fiere o mostre
- Trasloco in caso di emergenza
- Consulenza medica telefonica generica
- Invio di un medico in caso di urgenza

SALVAREDDITO**Eventi assicurati**

La Compagnia riconosce al contraente/assicurato una diaria giornaliera in conseguenza di Infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci dell'azienda assicurata in polizza da cui derivi una Inabilità temporanea totale a svolgere l'attività assicurata in polizza.

La diaria è riconosciuta anche per gli Infortuni:

- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche;
- conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO****FURTO****Impianto di allarme**

Il contraente dichiara che i locali, contenenti le "Cose assicurate", dell'ubicazione assicurata in polizza e oggetto di furto, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato realizzato a regola d'arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).

L'assicurato si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- manomissione da parte degli autori del furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso. Il periodo di guasto dell'impianto non può superare le 48 ore.

<p>Mezzi di protezione rinforzati</p>	<p>L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali , contenenti le "Cose assicurate", dell'ubicazione assicurata in Polizza e oggetto di furto, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti o catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>INCENDIO E DANNI AI BENI</p>	
<p>Rischio locativo</p>	<p>Se l'assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione "Incendio e Danni ai beni" nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e da intendersi allo stato d'uso.</p>
<p>Ricorso terzi comune</p>	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.</p>
<p>Guasti macchine</p>	<p>La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
<p>Merci in refrigerazione</p>	<p>La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorifero; c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; <p>conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) sinistri indennizzati dalla sezione "Incendio e Danni ai beni"; e) guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'azienda. <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
<p>Eventi atmosferici</p>	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. <p>La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di "Cose assicurate" e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.</p> <p>La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata.</p> <p>Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza.</p> <p>Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimito pari a 100.000 Euro per anno assicurativo.</p>

<p>Eventi atmosferici Plus</p>	<p>La garanzia è estesa, con l'esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" subiti da:</p> <p>a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato;</p> <p>b) merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale "Cose assicurate" posti all'esterno dei fabbricati, o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici;</p> <p>c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicato in polizza.</p>
<p>Rottura Lastre</p>	<p>La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei fabbricati dell'azienda assicurati con la presente polizza.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
<p>Danni da acqua e spese di ricerca</p>	<p>La garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale dell'Impianto Idrico installato nel fabbricato, e il rimborso delle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. <p>La garanzia prevede la franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza.</p> <p>Relativamente ai danni subiti da impianti idrici esterni al fabbricato, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimito pari a 2.500 Euro per anno assicurativo.</p> <p>Relativamente ai danni derivanti da occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di indennizzo di 2.500 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Sono inoltre compresi i danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura.</p>
<p>Fenomeno elettrico</p>	<p>La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a "Macchinari, attrezzature e arredamento".</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l'applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza.</p> <p>Qualora gli impianti elettrici colpiti da sinistro risultassero privi della certificazione di conformità, la franchigia indicata in polizza si intende raddoppiata.</p>
<p>Elettronica</p>	<p>La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell'azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche.</p> <p>Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l'applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.</p> <p>Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'assicurato.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l'applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
<p>Eventi sociopolitici</p>	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle "Cose assicurate" da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti.</p> <p>Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.</p> <p>Qualora i danni siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; • conseguenza di furto o rapina; <p>sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio.</p> <p>La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata.</p>

Atti di terrorismo	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo.</p> <p>La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.</p>
Grandine su fragili	<p>La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fragili; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati. <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
Terremoto	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di terremoto.</p> <p>La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.</p>
Inondazione e Alluvione	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di inondazione e alluvione.</p> <p>Questa garanzia è prestata a valora totale e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.</p>
Allagamento	<p>La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati.</p> <p>Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.</p>
Diaria da interruzione di attività	<p>La Compagnia indennizza l'assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell'attività causata da un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e danni ai beni”.</p> <p>Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria è ridotta in proporzione.</p> <p>La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'azienda per cause diverse da quelle previste, e si riattiva al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.</p> <p>Quando l'inattività dell'azienda sia parziale, l'assicurazione vale solo per la parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.</p>
E-Commerce – Danni al prodotto	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell'azienda assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede lo scoperto e il limite di indennizzo indicati in polizza.</p> <p>Nel caso in cui coesista altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, ovvero per la parte eccedente i massimali dell'altra assicurazione.</p>
FURTO	
Portavalori	<p>La garanzia copre i danni di furto di valori avvenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato del trasporto; d) mediante rapina; <p>commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'assicurato o viceversa.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto, nel limite della somma assicurata e con l'applicazione dello scoperto indicati in polizza.</p>
Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto	<p>La garanzia è estesa al furto totale di veicoli e imbarcazioni posti all'esterno dei fabbricati, ma all'interno del perimetro aziendale.</p> <p>Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.</p>
Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio	<p>La garanzia è estesa, a parziale deroga dell'esclusione prevista dalle “Esclusioni valide per tutte le garanzie” lettera b), ai danni di e da Furto o Rapina subiti dalle casse automatiche poste all'esterno dei locali assicurati purché all'interno del Perimetro aziendale delle Ubicazioni indicate in Polizza.</p> <p>La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura; • sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio); • sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza. <p>La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e prevede l'applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo unico per tutte le Ubicazioni indicate in Polizza che l'hanno attivata.</p>

RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI	
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.</p> <p>L'assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38; • I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche. <p>Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. o I.N.P.S., i titolari, i Familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato sono equiparati ai prestatori di lavoro.</p>
Malattie professionali	<p>La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della polizza, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre malattie professionali che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l'attività assicurata in polizza.</p>
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	<p>La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.</p>
Danni da furto	<p>La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) eretti e fatti erigere dall'assicurato e dallo stesso utilizzati; b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa. <p>Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.</p>
Danni da Incendio	<p>La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio di beni dell'assicurato o da lui detenuti.</p> <p>Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.</p>
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	<p>La garanzia vale per i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate.</p>
Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate	<p>La garanzia vale per i danni alle cose di terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'assicurato e/o presso terzi; c) trasportate o rimorchiate. <p>Sono compresi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.</p>
Danni alle Cose in consegna e custodia	<p>La garanzia vale per i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.</p>
Lavori presso terzi	<p>Qualora l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.</p>
Smercio	<p>L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.</p> <p>Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.</p> <p>L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.</p>

<p>Responsabilità Civile Postuma</p>	<p>A) Tutte le attività esclusi lavori edili</p> <p>La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installatore di impianti, attrezzature e cose; • manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose, anche non installate dall'assicurato; • esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività di cui ai due punti precedenti; <p>Per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose, dopo l'ultimazione dei lavori, l'assicurazione vale anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche.</p> <p>Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. <p>Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.</p> <p>B) Lavori edili</p> <p>La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività edile descritta in polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.</p> <p>Per data di ultimazione dei lavori si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al committente; c) uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione. <p>L'assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.</p> <p>Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B):</p> <p>In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituita conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.</p>
<p>Responsabilità Civile Postuma di autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti</p>	<p>La garanzia di Responsabilità Civile danni a terzi vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di Legge ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti.</p>
<p>Danni da inquinamento accidentale</p>	<p>La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.</p> <p>Per "Danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'assicurato.</p> <p>Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.</p> <p>L'assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.</p>
<p>Danni ai capi in lavorazione</p>	<p>La garanzia vale per i danni ai capi che l'assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, ferma l'esclusione dei danni da furto.</p>
<p>Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio</p>	<p>La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'assicurato o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, manutenzione o lavaggio.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti.</p> <p>Sono inoltre compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall'erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda.

	<p>La garanzia vale inoltre per l'esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale rischio, in deroga al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", si conviene che l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.</p> <p>La presente estensione di garanzia deve intendersi non operante qualora venga attivata la garanzia premium di cui al punto "Smercio".</p>
Danni a condutture e ad impianti sotterranei	La garanzia vale per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale	La garanzia vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'assicurato per l'attività di rimozione veicoli e/o soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.
Danni da cedimento o franamento del terreno	La garanzia vale per i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.
Danni da bagnamento	La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti, soffitti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche, in occasione dello svolgimento di lavori di Ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.
Danni a veicoli durante prove e collaudi	<p>L'Assicurazione vale per i danni subiti dai veicoli dei clienti per riparazione e/o manutenzione verificatisi al di fuori dell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata in conseguenza di danni dagli stessi subiti a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati durante le operazioni di prova e collaudo dei veicoli stessi.</p> <p>L'Assicurazione è valida a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> la circolazione avvenga durante il normale orario di lavoro e di apertura dell'Azienda assicurata; i veicoli siano condotti da "Prestatori di lavoro" dell'Assicurato oppure dai titolari, dai soci o dai Familiari coadiuvanti dell'Assicurato, sempreché abilitati alla guida ed autorizzati dall'Assicurato stesso; i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'Azienda assicurata da cui è partito il veicolo.
TUTELA LEGALE	
Vertenze di forniture e prestazioni effettuate	In abbinamento alla "Tutela attività – forma plus" è possibile attivare la garanzia premium "VERTENZE DI FORNITURE E PRESTAZIONI EFFETTUATE" che prevede l'estensione di copertura alle forniture di beni e servizi effettuate dall'assicurato compreso il recupero crediti.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio e danni ai Beni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> causati con dolo dell'assicurato, contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai dipendenti; che siano conseguenza di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno; conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati non riconducibili a incendio, implosione, esplosione o sovraccarico neve; conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di terrorismo, di sabotaggio; occupazione militare, invasione; che siano conseguenza di gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stitlicidio, traboccamento, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana; indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose; generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle "Cose assicurate", salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, scoppio, esplosione;
---------------------------------	--

	<p>j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall'assicurato;</p> <p>k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, furto, rapina o scippo delle "Cose assicurate" anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli "Eventi assicurati";</p> <p>l) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;</p> <p>m) a piante e coltivazioni in genere;</p> <p>n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;</p> <p>o) Cyber, perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.</p> <p>Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi sua approvazione, questa Polizza copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente polizza causati da qualsiasi conseguente incendio o esplosione che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un attacco informatico (cyber), incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi attacco informatico (cyber). Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente polizza, questa polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente Polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l'assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.</p> <p>Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.</p> <p>Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione.</p> <p>p) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici;</p> <p>q) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione;</p> <p>r) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;</p> <p>s) conseguenti a pandemia.</p>
<p>Furto</p>	<p>L'assicurazione, limitatamente agli eventi di furto, è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali contenenti le "Cose assicurate" siano realizzati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato; • pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 0,4 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro. <p>Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi; • tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. <p>Inoltre le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.</p> <p>MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA - Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura":</p> <ul style="list-style-type: none"> • porte, tapparelle, serramenti in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro stratificato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni; • Le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². <p>Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'assicurazione prevede l'applicazione di uno scoperto del 20%.</p>

	<p>In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.</p> <p>ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni di furto:</p> <ol style="list-style-type: none"> di attrezzature, macchinari o arredamento detenuti in leasing; di cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza; avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i preziosi e i valori, e per più di 45 giorni per le altre "Cose assicurate"; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura; verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; f) agevolati dal contraente o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> persone che con il contraente o l'assicurato occupano i locali contenenti le "Cose assicurate" o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato debba rispondere; incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" stesse, o dei locali che le contengono; persone legate al contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società; di oggetti preziosi e valori dell'assicurato, dei suoi familiari e dei prestatori di lavoro; da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato; derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate", dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.
<p>Responsabilità Civile danni a terzi</p>	<p><u>DELIMITAZIONI:</u></p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'assicurato non sia una persona fisica; altre persone non qualificabili come prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto assicurato con il precedente punto "Responsabilità Civile personale"; i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui al punto "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro". <p><u>ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE</u></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> da furto; alle cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 15 anni di età; a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati; cagionati da merci, prodotti e cose dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al precedente punto 7 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda; a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

12. di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783 (Cose portate in albergo), 1784 (Responsabilità per le cose ed obblighi dell'albergatore), 1785 bis (Responsabilità per colpa dell'albergatore) e 1786 (Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi) del Codice civile o di altre norme di legge;
13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al punto "Persone considerate terze" punti a) c);
15. da detenzione o impiego di esplosivi;
16. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
17. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
18. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
19. derivanti da amianto o Chrysotile;
20. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
21. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
22. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
23. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
24. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
25. Provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
26. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persistent Organic Pollutants);
27. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
28. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
29. da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
30. derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppioidi;
31. derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
32. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
33. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
34. a cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
35. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, e alle Cose depositate anche se temporaneamente nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
36. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
37. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
38. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
39. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
40. derivanti da malattie professionali;
41. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
42. ad aeromobili e da grounding;
43. i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;

	<p>44. derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche;</p> <p>45. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, malattia dovuta ad infezione da Covid-19.</p> <p>46. derivanti da abusi, molestie e violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere;</p> <p>47. derivanti da talco e prodotti a base di talco.</p> <p>48. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);</p> <p>49. derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate);</p> <p>50. derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;</p> <p>51. derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -ter- butil- etere);</p> <p>52. da circolazione all'interno di aree aeroportuale.</p> <p>Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari), o in forza di altre norme imperative di legge.</p>
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08	La garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza	Tale attività non è garantita nei casi in cui l'azienda assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica.
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	<p>L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:</p> <p>a) qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;</p> <p>b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.</p>
Smercio	L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti.
Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio	L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.
Tutela Legale	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assistenza	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Salvareddito	<p>Chi non è assicurabile:</p> <p>Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l'assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato) senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al contraente al netto delle imposte.</p> <p>Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le Diarie per Inabilità da Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.</p> <p>Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.</p> <p>Nel caso in cui l'assicurato compia il 70° anno di età durante la validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.</p> <p>Esclusioni:</p> <p>La garanzia non vale per l'inabilità temporanea totale determinata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) conseguenze di infortuni accaduti prima della stipula della polizza e manifestatesi nei primi 3 (tre) anni dalla stipula della polizza stessa; 2) infortuni occorsi durante la pratica di sport aerei in genere, nella partecipazione a corse/gare motoristiche o motonautiche, compresi i relativi allenamenti e prove; 3) infortuni verificatisi nell'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo e gli sport di volo in tutte le loro forme;

	<p>4) infortuni occorsi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;</p> <p>5) infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;</p> <p>6) infortuni verificatisi nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;</p> <p>7) infortuni alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure pur in assenza di contestazione del reato sia comunque accertato uno stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l'assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test;</p> <p>8) infortuni verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;</p> <p>9) infortuni verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell'assicurato o del beneficiario della garanzia, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;</p> <p>10) infortuni verificatisi durante Inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti;</p> <p>11) infortuni verificatisi durante uno stato di guerra, quando l'assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;</p> <p>12) infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</p> <p>13) malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente polizza;</p> <p>14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;</p> <p>15) malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer;</p> <p>16) cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;</p> <p>17) ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;</p> <p>18) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);</p> <p>19) malattie tropicali;</p> <p>20) intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, assunzione di stupefacenti o allucinogeni;</p> <p>27) atto di forza.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO E DANNI AI BENI

Spese di Demolizione e sgombero	<p>Sono escluse:</p> <p>a) le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate dal sinistro;</p> <p>b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.</p>
Sovraccarico neve	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) da valanghe e slavine;</p> <p>b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;</p> <p>c) ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e alle "Cose assicurate" in essi contenute;</p> <p>d) subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato;</p> <p>e) ai fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle "Cose assicurate" in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro;</p> <p>f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</p> <p>g) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del Tetto o delle pareti.</p>

Merci e attrezzature trasportate	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) subiti dalle merci già caricate sull'autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il perimetro aziendale; b) subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento; c) con dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, del vettore o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi Prestatori di lavoro; d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci, macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto; e) da cattivo stivaggio, sia sull'autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del contraente, dell'assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi prestatori di lavoro; f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale; g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato; h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; l) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati; m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; n) da atti compiuti a scopo di terrorismo; o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi; p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; q) da furto o rapina tentati o compiuti; r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell'interno dell'autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna.
---	---

ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM PER SINGOLA UBICAZIONE

Guasti macchine	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; b) dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; c) ad utensileria; d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici; f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; g) ad apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario; h) ai beni presso terzi.
Merci in refrigerazione	<p>Sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.</p>
Eventi Atmosferici	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. A parziale deroga di quanto sopra, la Compagnia indennizza i danni comunque causati da acqua piovana all'interno dei fabbricati assicurati e/o contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) - fino alla concorrenza di 50.000 Euro per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo Anno assicurativo - ferma restando l'esclusione dei danni: <ul style="list-style-type: none"> a) a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno; b) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti; c) ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; b) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o Lucernari lasciati aperti, o aperture prive di protezione; c) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;

	<p>d) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura;</p> <p>e) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;</p> <p>f) inondazioni, alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;</p> <p>g) gelo, sovraccarico di neve;</p> <p>h) cedimento o franamento del terreno</p> <p>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da:</p> <p>i) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;</p> <p>j) serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;</p> <p>k) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato, ad eccezione delle strutture di sostegno;</p> <p>l) collettori solari;</p> <p>m) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;</p> <p>n) gazebo, dehors, bersò e verande;</p> <p>o) fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;</p> <p>p) merci, macchinari, attrezzature, arredamento posti all'aperto oppure sotto fabbricati aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>q) lastre dei serramenti, vetrate e lucernari in genere realizzati in vetro semplice;</p> <p>t) fragili per effetto della grandine.</p>
<p>Rottura Lastre</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all'azienda;</p> <p>b) ai lucernari;</p> <p>c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature;</p> <p>d) dolosi ad opera di terzi;</p> <p>e) da furto e tentato furto;</p> <p>f) causati per effetto della grandine.</p>
<p>Danni da acqua e spese di ricerca</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) alle “Cose assicurate” nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 1.0 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;</p> <p>b) causati da umidità, stillicidio, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;</p> <p>c) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.</p> <p>Limitatamente alle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino, sono esclusi i danni:</p> <p>d) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;</p> <p>e) agli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine;</p> <p>f) verificatisi a seguito di occlusione;</p> <p>g) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;</p> <p>h) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;</p> <p>Limitatamente ai danni causati da gelo, sono esclusi i danni:</p> <p>i) derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive;</p> <p>j) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni;</p> <p>k) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;</p> <p>l) agli Impianti idrici esterni al Fabbricato, siano essi interrati o inglobati in opere edili o aerei.</p> <p>Limitatamente ai danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura sono esclusi:</p> <p>a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;</p> <p>b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;</p> <p>c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;</p> <p>d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;</p> <p>e) i danni qualora non sia presente idonea documentazione attestante la corretta manutenzione svolta da personale qualificato;</p> <p>f) i danni causati da gelo.</p>

Fenomeno elettrico	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle apparecchiature elettroniche; b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; c) causati da usura, corrosione, logorio; d) riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; f) agli impianti di irrigazione, ad eccezione delle centraline poste all'interno dei fabbricati; g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; i) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza; j) a macchinari, attrezzature e arredamento posti all'aperto; k) Indiretti o consequenziali; l) dovuti a fenomeni elettrici di origine esogena se l'impianto di messa a terra e i quadri generali non sono realizzati a norma di legge.
Elettronica	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta; b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. c) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle "Cose assicurate"; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle "Cose assicurate"; e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'assicurato; f) subiti dai beni assicurati in base alla condizione aggiuntiva "Merci presso terzi"; g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; h) causati con dolo del contraente o dell'assicurato; i) da "Eventi assicurati" dalle sezioni "Incendio e Danni ai beni" e "Furto"; j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura; k) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione. <p>Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> m) controlli di funzionalità; n) manutenzione preventiva; o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; p) aggiornamento tecnologico dell'impianto; q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne. <p>Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione.</p>
Eventi sociopolitici	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) derivanti da atti di terrorismo; b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle "Cose assicurate" per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; d) da imbrattamento e deturpamento; e) di furto o rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; g) a gazebo, dehors, bersò; h) subiti dalle "Cose assicurate" all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Atti di terrorismo	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica; b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo; c) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali; d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".
Grandine su fragili	<p>Sono esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere realizzati con vetro non temprato.</p>
Terremoto	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai fabbricati dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni strutturali preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute; b) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute; c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; d) causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle "Cose assicurate"; f) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Inondazione e Alluvione	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da allagamento; b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle "Cose assicurate"; d) derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche; e) derivanti da atti di terrorismo; f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle cose all'aperto; h) alle merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets; i) ai fabbricati dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni strutturali preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute; j) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza (presenza o meno di piani interrati), nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute; k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".
Allagamento	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da inondazione e alluvione; b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; d) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle "Cose assicurate"; f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle cose all'aperto; h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; i) da rottura di contenitori; j) a fabbricati aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in polizza (presenza o meno di piani interrati), nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute; k) alle merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets.

ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM VALIDE PER TUTTE LE UBICAZIONI

Ricorso terzi comune	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none">• i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro dell'assicurato;• i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi; <p>b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;2) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;3) qualora l'assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
Diaria da interruzione di attività	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;</p> <p>b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>c) dovuti a maggior durata ed estensione dell'inattività dell'azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'autorità;</p> <p>d) di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in polizza come franchigia.</p> <p>Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.</p> <p>La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.</p>
E-Commerce - Danni al prodotto	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) causati con colpa grave dell'assicurato;</p> <p>b) indiretti di qualsiasi genere.</p>
FURTO	
Portavalori	<p>La garanzia è prestata a condizione che:</p> <p>a) il furto avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00;</p> <p>b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l'azienda assicurata;</p> <p>c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto.</p> <p>Sono esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di valori eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.</p>
Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto	<p>La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• le imbarcazioni siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati;• il perimetro dell'area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida;• i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm;• i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei;• vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;• gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all'interno dei locali dell'azienda assicurata.

Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio	Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza.
RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI	
Detenzione e/o impiego di esplosivi	Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività	La garanzia non comprende i danni da: a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è stata prestata la presente Assicurazione.
Errato trattamento dei dati personali	Sono escluse dalla garanzia eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine.
Mezzi meccanici di sollevamento	Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Non è assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta. Sono anche esclusi i danni: • da furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle cose che si trovano all'interno dei veicoli.
Deposito e rifornimento merci	Resta ferma l'esclusione: • dei danni a cose detenute dall'assicurato; • alle cose trasportate o sollevate; • limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati; • i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	La presente estensione di garanzia non è operante: • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; • per i danni subiti da terzi trasportati.
Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	La garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e con gli appaltatori/subappaltatori.
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia	Sono esclusi i danni: a) necessari all'esecuzione dei lavori; b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o scoppio; c) alle cose trovantisi sui veicoli stessi; d) da furto e incendio; e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle cose trasportate e rimorchiate.

Malattie professionali	<p>La garanzia non vale:</p> <p>a) per quei “Prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</p> <p>b) per le malattie professionali conseguenti:</p> <p>I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda;</p> <p>II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.</p> <p>La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).</p>
Danni derivanti da Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Sono esclusi i “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto “Responsabilità Civile Postuma”.
Danni da Incendio	Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	<p>Sono esclusi:</p> <p>a) inevitabili e/o necessari all’esecuzione dei lavori;</p> <p>b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l’assicurato esegue i lavori sia una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata.</p>
Danni alle Cose in consegna e in custodia	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;</p> <p>b) da Furto, Incendio e smarrimento;</p> <p>c) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;</p> <p>d) a veicoli a motore e natanti;</p> <p>e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;</p> <p>f) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;</p> <p>g) da mancato uso delle cose danneggiate;</p> <p>h) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;</p> <p>i) a fabbricati e cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria;</p> <p>j) alle cose avvenuti in necessaria connessione con l’esecuzione dei lavori.</p>
Lavori presso terzi	Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Responsabilità Civile Postuma A) Tutte le attività esclusi lavori edili	<p>L’assicurazione non comprende i danni:</p> <p>1) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;</p> <p>2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</p> <p>3) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;</p> <p>4) da mancato intervento manutentivo;</p> <p>5) relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili;</p> <p>6) da lavori e da costruzioni.</p>
Responsabilità civile Postuma B) Lavori edili	<p>L’assicurazione non comprende i danni:</p> <p>1. alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;</p> <p>2. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</p> <p>3. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali le opere sono destinate;</p> <p>4. da interruzione o sospensione di attività;</p> <p>5. conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.</p>
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti	<p>L’assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) il cui risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche;</p> <p>b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;</p> <p>c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</p> <p>d) da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto;</p> <p>e) relativi all’allestimento delle attrezzature dei veicoli per uso speciale e mezzi d’opera (come definiti all’art.54 del Codice della Strada e sue successive modifiche).</p>

<p>Danni da inquinamento accidentale</p>	<p>La garanzia non comprende i danni:</p> <p>a) di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;</p> <p>b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;</p> <p>c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;</p> <p>d) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>e) conseguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.
<p>Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio</p>	<p>Sono esclusi i danni da furto e incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.</p>
<p>Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale</p>	<p>Sono esclusi i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.</p>
<p>Danni da cedimento o franamento del terreno</p>	<p>Sono esclusi i danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Si intendono esclusi i danni da vibrazione.</p>
<p>Danni da bagnamento</p>	<p>La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato Opere provvisoriale, poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.</p> <p>Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato, e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.</p>
<p>Danni a veicoli durante prove e collaudi</p>	<p>Sono esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da responsabilità di persone non incaricate a svolgere l'attività di prove e collaudi dei veicoli; - conseguenti al mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati; - ai veicoli in consegna per esposizione, dimostrazione o per la vendita. <p>L'Assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 122 del 5/2/1992.</p>
<p>TUTELA LEGALE</p>	
<p>Tutela legale</p>	<p>Nella forma "Tutela attività – forma base" non sono assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) vertenze civili; d) opposizione alle sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 Euro; e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; h) procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in polizza; i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati; k) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; m) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; n) attività svolte come azienda edile, se non è stata applicata la relativa tariffa; o) per fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

	<p>Nella forma “Tutela attività – forma plus” non sono assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 Euro salva la prestazione di consulenza legale telefonica; d) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; f) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in polizza; h) operazioni di acquisto di beni immobili; i) vendita, a meno che l'attività svolta sia come aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa e acquistata la specifica estensione vertenze di forniture e prestazioni effettuate; j) costruzione di beni immobili, a meno che l'attività svolta sia come aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa; k) operazioni di compravendita di beni mobili registrati; l) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza; n) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; o) attività svolte come azienda edile se non è stata applicata la relativa tariffa; p) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: <ul style="list-style-type: none"> • se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, • nel caso di dolo dell'assicurato, • se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile, • se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi; q) per fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
--	--

ASSISTENZA

<p>Assistenza</p>	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
--------------------------	--

<p>Garanzia “Incendio e Danni ai beni”</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Incendio e danni ai beni”, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p>		
	<p style="text-align: center;">Garanzia</p>	<p style="text-align: center;">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</p>	<p style="text-align: center;">Limiti di indennizzo</p>
	<p>Spese di Demolizione e sgombero</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo</p>
	<p>Indennità aggiuntiva a seguito di sinistro</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 5.000 per anno assicurativo</p>
	<p>Sovraccarico neve</p>	<p>Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000</p>	<p>30% da applicarsi a ogni singola partita assicurata</p>

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Guasti macchine	Franchigia (V. polizza)	Limite di indennizzo (V. polizza)
Merci in refrigerazione	Scoperto (V. polizza)	Limite di indennizzo (V. polizza)
Eventi Atmosferici	Scoperto (V. polizza)	70% SA (fabbricato e contenuto)
Eventi Atmosferici plus	Franchigia € 1.000	Limite di indennizzo € 5.000
Rottura Lastre	Franchigia € 500	Limite di indennizzo € 2.500
Danni da acqua e spese di ricerca	Franchigia € 500	Limite di indennizzo (V. polizza)
Fenomeno elettrico	Franchigia € 500	Limite di indennizzo (V. polizza)
Elettronica	Franchigia € 500	Limite di indennizzo (V. polizza)
Eventi Sociopolitici	Scoperto 10% minimo € 1.000	70% SA (fabbricato e contenuto)
Atti di terrorismo	Scoperto 10%	50% SA (fabbricato e contenuto)
Grandine su fragili	Franchigia € 1.000	Limite di indennizzo € 5.000
Terremoto	Scoperto (V. polizza)	Limite di indennizzo (V. polizza)
Inondazione e Alluvione	Scoperto (V. polizza)	Limite di indennizzo (V. polizza)
Allagamento	Scoperto 20% minimo € 1.000	Limite di indennizzo (V. polizza)
Diaria da interruzione di attività	Franchigia 7 giorni	Limite di indennizzo € 500
E-Commerce – Danni al prodotto	Scoperto 10% minimo € 200	Limite di indennizzo € 2.500

Garanzia “Furto”	Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Spese Mediche da Infortunio	-	Limite di indennizzo € 1.000 per anno assicurativo
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'importo liquidato con il massimo di € 2.500 per anno assicurativo
	Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi	-	10% SA (contenuto)
	Guasti cagionati dai ladri	€ 500	10% SA (contenuto) con massimo € 1.500 (a locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate)
	Portavalori	Scoperto (V. polizza)	Somma assicurata (V. polizza)
Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto	Scoperto (V. polizza)	Somma libera	

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Civile danni a terzi", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)	Franchigia frontale (V. polizza)	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08	Franchigia € 5.000	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile	Franchigia € 500	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Franchigia per danni a cose	Franchigia (V. polizza)	-
Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con minimo € 1.000	Limite di risarcimento € 50.000
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Franchigia € 250 per ciascun mezzo danneggiato	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Deposito e rifornimento merci	Scoperto 10% con minimo € 500	Limite di risarcimento € 100.000
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 500.000
Consorzio/Associazione di imprese	Franchigia € 5.000 per ciascun danneggiato (limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali)	Massimale di Responsabilità Civile verso terzi (V. polizza)
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge n. 122 del 05/02/1992)	Scoperto (V. polizza)	€ 40.000 per Sinistro e per anno assicurativo
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 50.000
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro RCO)	Franchigia (V. polizza)	Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (V. polizza)
Malattie professionali	Franchigia (V. polizza)	Limite € 500.000 per sinistro e € 750.000 per ogni danneggiato e con sottolimito di € 150.000 per Sinistro e per ogni danneggiato per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all' I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall'assicurato.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da furto	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da Incendio	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)

**Garanzia
"Responsabilità
Civile danni a terzi"**

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione e da quelle sulle quali si eseguono i lavori	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni alle cose in consegna e custodia	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Lavori presso terzi	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Smercio	Franchigia frontale (V. polizza) Franchigia per fornitura prodotti differenti € 5.000	Limite di risarcimento: 50% massimale RCT con il massimo di € 1.000.000. Limite risarcimento per fornitura prodotti differenti € 100.000
Responsabilità Civile Postuma	Scoperto 10% con minimo € 2.000 e massimo € 10.000	Danni a cose: € 100.000 Danni a persone: € 250.000
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti	Scoperto 10% con minimo € 500	Danni a cose: € 15.000 Danni a persone: € 30.000
Danni da Inquinamento accidentale	Scoperto 10% con minimo € 2.500	Limite di risarcimento € 100.000
Danni ai capi in lavorazione	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 2.500
Danni ai veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 15.000
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Scoperto 10% con minimo € 1.500	Limite di risarcimento € 50.000
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 15.000
Danni da cedimento o franamento del terreno	Scoperto con minimo (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da bagnamento	Scoperto con minimo (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni ai veicoli durante prove e collaudi	Scoperto con minimo (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)

Garanzia "Tutela legale"	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <ol style="list-style-type: none"> € 3.000 per sinistro per onorari di un legale domiciliatario, qualora l'assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia; € 500 per spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; Limite minimo di € 500 in caso di opposizione ad una sanzione amministrativa che preveda il solo pagamento di una somma di denaro, salvo la prestazione di consulenza telefonica; limite pari all'opzione di massimale scelta e comunque non oltre € 50.000 per sinistro e illimitato per anno in caso controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale qualora non sia operativa la garanzia di Responsabilità Civile; Limite minimo di € 500 in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale relative a: <ul style="list-style-type: none"> - contratti con fornitori di beni e/o servizi; - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l'attività; - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
-------------------------------------	--

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
FORMA BASE		
Invio di un idraulico	-	€ 200
Invio di un elettricista	-	€ 200
Invio di un fabbro	-	€ 200
Invio di un serrandista	-	€ 200
Invio di un vetraio	-	€ 200
Invio di un frigorista	-	€ 200
Invio di un sorvegliante	-	€ 200
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	€ 200
Consultant service	-	€ 200
Reperimento di un tecnico specializzato	-	€ 200
FORMA TOP		
Invio di un idraulico	-	€ 300
Invio di un elettricista	-	€ 300
Invio di un fabbro	-	€ 300
Invio di un serrandista	-	€ 300
Invio di un vetraio	-	€ 300
Invio di un frigorista	-	€ 300
Invio di un sorvegliante	-	€ 300
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	€ 300
Consultant service	-	€ 300
Reperimento di un tecnico specializzato	-	€ 300
Fornitura temporanea di energia elettrica	-	€ 300
Rientro anticipato da fiere o mostre	-	€ 300
Trasloco in caso di emergenza	-	€ 300
Consulenza medica telefonica generica	-	€ 300
Invio di un medico in caso di urgenza	-	€ 300

**Garanzia
"Assistenza"**



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia Sinistro</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo.</p> <p>L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").</p> <p>Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.</p> <p>Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti.</p> <p>La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preferibilmente a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per telefono al numero verde 800345543 • in alternativa all'intermediario assicurativo che si attiverà direttamente con D.A.S. <p>D.A.S. indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia.</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Assistenza" si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (sede in Verrone-BI, Strada Trossi, 66).</p>
	<p>Assistenza diretta</p> <p>Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Tutela legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie delle sezioni "Incendio e danni ai beni", "Furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per le sezioni "Responsabilità Civile danni a terzi".</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle sezioni "Incendio e danni ai beni", "Furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie della sezione "Responsabilità Civile danni a terzi".</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Rimborso	In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della nuova ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le ubicazioni indicate in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche e giuridiche titolari di imprese artigiane e/o piccole e medie aziende a carattere industriale che hanno l'esigenza di assicurare la propria attività imprenditoriale per i danni diretti e indiretti che possono subire e/o i danni che possono recare a terzi con un numero di addetti inferiore o uguale a 9.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari assicurativi con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,5%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc) - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):


<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.






Indice

Glossario	4 di 90
Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale	11 di 90
Glossario valido per la sezione Assistenza	13 di 90
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie	
 Che obblighi ho?	14 di 90
 Quando e come devo pagare?	15 di 90
 Quando comincia e quando finisce la copertura?	16 di 90
 Come posso disdire la Polizza?	17 di 90
 Altre informazioni	17 di 90
Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni	
 Dove e quando vale la copertura?	19 di 90
 Che cosa è assicurato e come?	19 di 90
 Che cosa non è assicurato?	32 di 90
 Cosa fare in caso di Sinistro?	33 di 90
 Come è gestito il Sinistro?	34 di 90
Sezione 3 - Furto	
 Dove e quando vale la copertura?	39 di 90
 Che cosa è assicurato e come?	39 di 90
 Che cosa non è assicurato?	42 di 90
 Cosa fare in caso di Sinistro?	43 di 90
 Come è gestito il Sinistro?	44 di 90

Sezione 4 - Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)

	Dove e quando vale la copertura?	48 di 90
	Che cosa è assicurato e come?	48 di 90
	Che cosa non è assicurato?	63 di 90
	Cosa fare in caso di Sinistro?	64 di 90
	Come è gestito il Sinistro?	65 di 90







Sezione 5 - Tutela legale

	Che cosa è assicurato e come?	67 di 90
	Che cosa non è assicurato?	70 di 90
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	72 di 90
	Cosa fare in caso di Sinistro?	73 di 90
	Come è gestito il Sinistro?	73 di 90

Sezione 6 - Assistenza

	Che cosa è assicurato e come?	75 di 90
	Che cosa non è assicurato?	80 di 90
	Cosa fare in caso di Sinistro?	80 di 90

Sezione 7 - Salvareddito

	Dove e quando vale la copertura?	82 di 90
	Che cosa è assicurato e come?	82 di 90
	Chi non è assicurabile?	83 di 90
	Che cosa non è assicurato?	83 di 90
	Cosa fare in caso di Sinistro?	84 di 90
	Come è gestito il Sinistro?	84 di 90

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro	86 di 90
--	----------

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali. Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente*/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.



I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Addetti: nel numero degli Addetti dichiarato in Polizza sono compresi, ad ogni effetto:

- i soci dell'Assicurato;
- i titolari dell'Azienda;
- i Familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i Familiari occupati continuativamente nell'Azienda assicurata);
- gli associati in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro (vedasi definizione), che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'Azienda stessa.

Non sono da ricomprendere nel numero degli Addetti:

- a) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- b) le persone alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle attività complementari di cui al paragrafo "Attività complementari";
- c) gli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
- d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per *Malattia, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa*, a condizione che il numero degli Addetti dichiarato in Polizza ricomprenda anche tali Prestatori di lavoro temporaneamente assenti.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini. Per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Anno assicurativo: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attacco Informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Incidente Cyber significa:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Atto di forza: un'attività fisica e/o muscolare intensa, volontaria e non accidentale rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Atto di sabotaggio: l'atto di danneggiamento di un'Azienda, compiuto allo scopo di impedire, danneggiare o turbare il normale svolgimento del lavoro.

Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

Autocarro: veicolo adibito al trasporto stradale di merci in grado di operare autonomamente cioè tramite motricità propria.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Caratteristiche di combustibilità del Fabbricato:

• A - RESISTENTE AL FUOCO

Fabbricati realizzati con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto e sua Copertura realizzati in:
 - Calcestruzzo armato (sia gettato in opera che prefabbricato);
 - Muratura;
 - Metallo unicamente se interamente incapsulato e certificato REI 120 o superiore.
- coibentazioni, o strato di isolamento termico, realizzato unicamente con materiali *Incombustibili* (classe A1 e A2, a titolo esemplificativo: lana di roccia, fibrocementa, lana di vetro)
- strato di tenuta all'acqua realizzato con materiale *Incombustibile*. È tollerata la presenza di *Lucernari* realizzati in materiale combustibile entro il limite del 20% della superficie totale del tetto.

Sono in ogni caso esclusi i Fabbricati con:

- **tetto a volta o a "botte";**
- **pareti, solai e tetto realizzati in tutto o in parte con pannelli sandwich (di qualunque tipologia);**
- **strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto e sua Copertura realizzati in metallo non incapsulato e certificato REI 120 o superiore e legno lamellare.**

• B - NON COMBUSTIBILE

Fabbricati realizzati con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto e sua copertura realizzati in:
 - Calcestruzzo armato (sia gettato in opera che prefabbricato);
 - Muratura;
 - Metallo;
 - Legno lamellare.
- coibentazione, o strato di isolamento termico, realizzato con materiali:
 - *Incombustibili* (classe A1 e A2, a titolo esemplificativo: lana di roccia, fibrocementa, lana di vetro)
 - Combustibili (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano), **ad eccezione dei fabbricati con pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto o sua copertura realizzati in metallo o legno lamellare**
- lo strato di tenuta all'acqua realizzato con qualsiasi materiale.

Sono in ogni caso esclusi i Fabbricati:

- **con tetto a volta o a "botte" se il tirante non è incapsulato e certificato REI 120 o superiore;**
- **con pareti, solai e tetto realizzati in tutto o in parte con pannelli sandwich con isolante combustibile (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano)**

• C - COMBUSTIBILE

Tutti i *Fabbricati* non rientranti nelle precedenti categorie

Cassaforte: mezzo di custodia metallico con:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. e battente in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente;
- dispositivo di ancoraggio, ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata.

Claims Made: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile", che considera "data di accadimento del *Sinistro*" la data in cui all'*Assicurato* è stata formulata per la prima volta una richiesta di *Risarcimento Danni* da parte di un terzo.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc), Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danno Cyber: indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico .

Danno stimato: l'importo dovuto dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro*, sulla base delle condizioni tutte di *Polizza*, prima dell'applicazione di eventuali *Franchigie*, *Scoperti* o *Limiti di indennizzo*.

Danno Indennizzabile (Indennizzo): il *Danno stimato* tenendo conto dell'applicazione di *Scoperti*, *Franchigie*, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento): la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati dall'*Assicurato*.

Dati indica informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A.

Esplosione: la deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Estorsione: la costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni e cancelli.

Non si considerano *Fabbricato*:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell'edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
- gli impianti eolici;
- gli impianti fotovoltaici;
- tutto quanto previsto alla voce "*Merci*" e "*Macchinari, attrezzature, arredamento*".

Qualora non venga acquistata la partita Macchinari, attrezzature e arredamento, sono compresi anche gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione a servizio del fabbricato.

Familiari: le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (Legge 20 maggio 2016 n. 76).

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Fragili: Serramenti, vetrate, Lucernari, lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, pannelli solari (sia termici sia fotovoltaici) e manufatti di materia plastica.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'*Assicurato* tiene a suo carico, per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il Risarcimento. Nelle sezioni "*Incendio e Danni ai beni*" e "*Furto*" la *Franchigia* si sottrae dal *danno stimato*.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).

Imbarcazione: unità galleggiante, indipendentemente da dimensioni, sistema di propulsione e impiego.

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni ancorati al *Fabbricato*, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, Tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno agli impianti solari termici. È compreso anche l'impianto di distribuzione del gas per il solo uso civile.

Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del *Gelo* e del *Colpo d'ariete* non sono considerati *Implosione*.

Inabilità temporanea: incapacità fisica parziale o totale di attendere all'attività professionale e dichiarata in *Polizza* svolta in conseguenza di Infortunio o di Malattia.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplosivi*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale 17/12/1977 - VEDI ALLEGATO.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Inondazione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

I.V.A.S.S.: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da I.S.V.A.P. dal 1° gennaio 2013.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - esistenti all'interno del *Fabbricato* identificato in *Polizza* o delle parti di *Fabbricato* di uso comune, anche se rivolti verso l'esterno, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, compresi quelli impiegati nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al *Fabbricato*).

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia all'*Assicurato*, che in base alla garanzia interessata può essere per sinistro o per *Anno assicurativo*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di risarcimento sia per Sinistro o per *Anno assicurativo*, si intende per sinistro.

Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, al danneggiato o all'Assicurato ai sensi dell'articolo 1917 Codice civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il *Limite di indennizzo* sia per Sinistro o per *Anno assicurativo*, si intende per sinistro.

Loss Occurrence: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile" che considera "data di accadimento del *Sinistro*" il momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.

Lucernario: apertura posta sul *Tetto* di un edificio e provvista di un apposito *Serramento* dotato di una superficie trasparente, realizzata in vetro oppure in materiale plastico, per dare luce a vani sottostanti.

Macchinari, attrezzature, arredamento: tutto quanto costituisca le dotazioni inerenti l'attività dichiarata. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, impianti (esclusi *Impianti fotovoltaici*), serbatoi, Tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
- impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- *Impianti di allarme, prevenzione, Impianti videosorveglianza;*
- impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione;
- mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, registri, archivi, disegni, documenti, microfilm;
- indumenti di lavoro;
- *Apparecchiature elettroniche* (come da specifica definizione);
- telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablets ad uso esclusivo dell'attività di impresa
- stampi, modelli e simili.
- *Migliorie*, purché fisse, anche esterne (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'Assicurato al *Fabbricato*;
- affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per *Anno assicurativo*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso *Anno assicurativo*. Quando è specificato in *Polizza* un *Massimale* per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Massimale aggregato per Sinistro R.C.T./R.C.O.: l'esposizione massima della Compagnia in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), fermo il limite di risarcimento per ogni *Prestatore di lavoro* infortunato.

Tale massimale costituisce la massima esposizione della Compagnia anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita o riparazione (esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A. salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Sono compresi anche:

- ***Infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg. 500;***
- ***Esplosivi per un quantitativo non superiore a Kg 1;***
- ***Merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg. 500.***

Merci speciali:

- Celluloide (grezza o oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espansive o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Migliorie: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Opere provvisoriale: strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del *Fabbricato* e che non faranno parte dell'opera compiuta.

Partita: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: *Fabbricato*, Merci macchinari attrezzature arredamento.

Perdita patrimoniale: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Perimetro aziendale: tutta l'area in uso all'*Azienda* che insiste nell'*Ubicazione* indicata in *Polizza* delimitata o non da recinzione.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse a titolo esemplificativo:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, sempreché l'*Assicurato* abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'*I.N.A.I.L.* in merito alla *Assicurazione* obbligatoria *Infortunio* di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
- b) quelle per le quali l'*Assicurato* sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ivi incluse quelle di cui l'*Assicurato* si avvale nella sua qualità di "distaccataria"), anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'*Assicurato*;
- c) quelle di cui l'*Assicurato* si avvale in modalità c.d. "smart-working" o "lavoro agile", a termini della Legge n. 81/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
- e) i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher");
- f) i soci lavoratori di società cooperative;
- g) i lavoratori stagionali.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al punto 4.5.6 "Persone considerate terzi" del capitolo "Che cosa è assicurato e come?", salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'*Assicurato* o che prestino la loro opera per conto dell'*Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "*Prestatori di lavoro*".

Preziosi: gioielli, oggetti in tutto o in parte d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto: forma di *Assicurazione* che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l'*Indennizzo* può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art. 1907 del Codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del *Fabbricato* e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti il contenuto assicurato, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: *Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno stimato* e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso di pressione. Gli effetti del *Gelo* e del *Colpo d'ariete* non sono considerati *Scoppio*.

Secondo Rischio (Assicurazione): si intendono per assicurazioni di secondo rischio quelle stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli già assicurati a primo rischio.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Sinistro R.C.T./R.C.O. (Loss Occurrence): il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Sistema informatico significa: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivo di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduto o gestito dall'*Assicurato* o da qualsiasi altra parte.

Struttura organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia*, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia* stessa, le prestazioni di assistenza previste dalla condizioni di *Assicurazione*.

Supporto Digitale di Memorizzazione indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato* si intende il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricato* con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per *Macchinari attrezzature e arredamento* si intende il costo di rimpiazzo delle *Cose* assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioramento tecnologico funzionale);
- per *Merci* si intende il costo di rimpiazzo delle *Cose* assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioramento tecnologico funzionale).

Valore allo stato d'uso: è il valore del bene al momento del *Sinistro*, scorporato quindi della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il *Fabbricato* che per *Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento*.

Valore totale (Assicurazione a): è la forma di *Assicurazione* che può comportare, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*Assicurato*.

Valore dell'opera o dell'appalto: il valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'*Assicurato*.

Valori: denaro, carte, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro semplice: manufatto costituito da una singola lastra di vetro (non temprata o stratificata) di spessore inferiore a 5 mm.

Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale

Arbitrato: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza/Fase stragiudiziale: attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Contravvenzione: reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del caso assicurativo/Sinistro): momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza: spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Glossario valido per la sezione Assistenza

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia* tramite la *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione* e che determina la richiesta di assistenza dell'*Assicurato*.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del *Contraente/Assicurato* sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, oppure oneri e obblighi a carico del *Contraente/Assicurato*.



Che obblighi ho?

1.1 Dichiarazioni del *Contraente*

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* o l'*Assicurato* conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*. In questo caso, la *Compagnia* ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al *Contraente* entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la *Compagnia* non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la *Compagnia* ha diritto a trattenere il *Premio* convenuto per il primo anno e ai *Premi* relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla *Compagnia* di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di *Sinistro*, di pagare un *Indennizzo* ridotto. Nello specifico, la *Compagnia* può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifici un *Sinistro* la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal *Contraente* e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

1.2 In caso di Aggravamento del *Rischio*

L'*Assicurato/Contraente* deve avvisare immediatamente la *Compagnia* se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra *Ubicazione* nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La *Compagnia*, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di *Assicurazione*.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché l'annullamento della *Polizza* o il recesso della *Compagnia*, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

1.3 Buona fede

Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.1 e 1.2) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, il *Contraente/Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

Anche in questo caso è **necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla *Compagnia* o posta elettronica certificata (PEC)**, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione.

La *Compagnia* rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.5 Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l'*Assicurato* dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente *Polizza*, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di *Risarcimento* originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente *Polizza*.

1.6 Assicurazione per conto altrui

Se l'*Assicurazione* viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* spettano al *Contraente*, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'*Assicurato* come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.7 Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto l'*Intermediario* dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile – “Assicurazione presso diversi assicuratori”.

In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le *Compagnie* indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Se il *Contraente* è una persona fisica e l'*Assicurato* è un soggetto diverso dal *Contraente*, l'obbligo è esteso anche all'*Assicurato*.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la *Compagnia* può rifiutare l'*Indennizzo*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

1.8 Inesatte o erranee interpretazioni norme INAIL ed INPS

L'*Assicurazione* di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte o erranee interpretazioni delle Norme che regolano la legge *I.N.A.I.L.* ed *I.N.P.S.* o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni *I.N.A.I.L.*, che possono indurre l'*Assicurato* in posizione irregolare.

1.9 Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la *Compagnia* non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'*Assicurazione* a favore di qualsiasi *Assicurato* o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'*Assicurato* violasse una qualsiasi Legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali”.

Quando e come devo pagare?



1.10 Pagamento del Premio

Il *Contraente* deve pagare il *Premio* alle scadenze indicate in *Polizza*.

Il *Premio* deve essere pagato all'*Intermediario* che gestisce la *Polizza* al momento della firma del contratto.

Il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata la prima rata di *Premio*, si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o dall'*Intermediario assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto come stabilito al punto 1.14, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate**.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.11 Indicizzazione

La **Compagnia** procede, in occasione di ogni scadenza annuale, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- *Premi*;
- somme assicurate;
- *Massimali*;
- limiti di garanzia quali *Limiti di Indennizzo* o limiti di *Risarcimento*, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alle sezioni Tutela legale e Assistenza.

1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.13 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.14 Durata del contratto

L'*Assicurazione* può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- annuale più frazione: il contratto ha validità per l'intero *Periodo di Assicurazione* sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, la *Polizza* si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- poliennale: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza la *Polizza* si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il *Contraente* ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'

1.14.1 Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 1.11 "Indicizzazione", è facoltà della *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, comunicare al *Contraente* mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del *Premio e/o* degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (quali, a titolo meramente esemplificativo: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio e/o* degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio e/o* degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 1.10 "Pagamento del *Premio*", dall'art. 1.13 "Decorrenza della garanzia" e dall'art. 1.14 "Durata del contratto".



Come posso disdire il contratto?

1.15 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Per disdettare il contratto il *Contraente* deve inviare disdetta al proprio *Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il *Contraente* può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il *Contraente*:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.**

In mancanza di disdetta, da parte del *Contraente* o della *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, **il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in *Polizza*.**

1.16 Recesso in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, con un preavviso di 30 giorni.

Il diritto di *Recesso* può essere esercitato per l'intera *Polizza*.

Il *Contraente* che vuole esercitare il diritto di *Recesso* deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario*.

La *Compagnia* provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di *Premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del *Recesso* al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il *Contraente* non potrà esercitare il diritto di *Recesso* in corso di contratto.

Altre Informazioni



1.17 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto **devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto** su apposito documento della *Compagnia*.

1.18 Legge applicabile e foro competente

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

1.19 Titorità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.20 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato e/o dei loro Familiari conviventi;
- delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

1.21 Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) dalla Polizza e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

1.22 Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il Contraente potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del Contraente, per garantire una consultazione sicura.

Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il Contraente avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione 2

Incendio e Danni ai beni



Dove vale la copertura?

2.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

2.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante il *Periodo di Assicurazione*.



Che cosa è assicurato e come?

2.3 Oggetto dell'Assicurazione

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività assicurata, nelle *Ubicazioni* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Garanzie sempre operanti" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

2.3.1 Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo* per le seguenti "Cose assicurate" (def. al punto 2.4): *Fabbricato e Contenuto*.

2.4 Cose assicurate

2.4.1 Fabbricato

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata, i *Fabbricati* dell'Azienda aventi le *Caratteristiche di combustibilità* dichiarate in *Polizza*. Qualora le reali *Caratteristiche di combustibilità* non corrispondano a quelle dichiarate e risultino peggiorative, a qualsiasi indennizzo derivante direttamente o indirettamente da incendio, verrà applicato uno *Scoperto* del 20% in aggiunta a quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie.

È tollerata la presenza di *Fabbricati* o loro parti aventi *Caratteristiche di combustibilità* difformi da quanto dichiarato, purché non superino il 10% della somma assicurata. Per tali *Fabbricati* e per le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) della Sezione 2 - *Incendio e Danni ai beni*) la copertura è prestata con un *Limite di indennizzo* pari a 100.000 Euro per *Anno assicurativo*.

2.4.2 Contenuto

Si assicurano, nei limiti della somma assicurata indicata in *Polizza*, le *Merci*, i *Macchinari*, le *Attrezzature* e l'*Arredamento* inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi, ovunque collocate, purché all'interno del perimetro delle ubicazioni identificate in *Polizza*.

La presente *Partita* è prestata nella forma di assicurazione indicata in *Polizza* (a *Primo Rischio Assoluto* oppure a *Valore Totale*);

Sono comprese nella *Partita* *Contenuto* anche:

- Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in *Polizza*, sino al 5% della somma assicurata per la *partita* *Contenuto*;

- b) valori inerenti all'attività, ovunque riposti, **con il limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo. La presente estensione è operante a condizione che venga prestata la Partita "Contenuto";**
- c) affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e Cose aventi valore artistico o affettivo **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e arredamento", con limite di 5.000 Euro per singolo oggetto e di 25.000 Euro per Anno assicurativo;**
- d) *Effetti personali* dell'Assicurato e dei suoi *Prestatori di lavoro* (esclusi preziosi e valori) **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla Partita "Contenuto", sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo;**
- e) *Le Merci, i Macchinari, le Attrezzature e l'Arredamento* che si trova temporaneamente in deposito o lavorazione situate in ubicazioni diverse rispetto a quelle assicurate in polizza, nell'ambito del territorio dei paesi membri dell'Unione Europea (compresi Svizzera e Regno Unito), presso mostre o fiere, o presso *l'Abitazione* del titolare o dei soci dell'*Azienda* **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla Partita "Contenuto", con il massimo di 100.000 Euro.**

2.5 Eventi assicurati

- a) *Incendio*;
- b) fulmine, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, **con esclusione quindi dei conseguenti danni da Fenomeno elettrico ad apparecchi elettrici e elettronici;**
- c) *Scoppio, Esplosione (esclusi gli ordigni esplosivi) e Implosione*;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- e) *Onda sonora* provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- f) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- g) urto di veicoli stradali o d'*Imbarcazioni*, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio.** Restano comunque compresi i veicoli condotti dai *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
- h) danni dovuti a:
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature elettroniche*, impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- purché conseguenti agli eventi previsti dalle Condizioni di Assicurazione e generati da "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) o enti situati entro 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;**
- i) danni causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, **purché i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli "Eventi coperti";**
- j) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle "Cose Assicurate" (def. al punto 2.4) stesse, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

2.6 Garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai punti 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per le tutte le *Ubicazioni* con le regole, i limiti di *Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.6.1 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base ad una prima sommaria valutazione del danno, **a condizione che:**

- a) **l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 euro;**
- b) **la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all'Assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro.**

L'acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del Sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al *Valore a nuovo*, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2.6.2 Spese di Demolizione e sgombero

La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini della sezione “*Incendio e Danni ai Beni*”.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse:

- a) le spese per la bonifica delle parti di *Fabbricato* che non siano state direttamente danneggiate dal *Sinistro*;
- b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.

La garanzia opera a condizione che il *Sinistro* sia indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia prevede il *Limite di indennizzo* pari al 10% del *Danno Indennizzabile*, con il massimo di 100.000 Euro a *Primo rischio assoluto per Sinistro e per Anno assicurativo*.

Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del *Sinistro*, la quota parte di *Indennizzo* destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del *Limite di indennizzo* totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.

2.6.3 Indennità aggiuntiva a seguito di *Sinistro*

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un *Sinistro* indennizzabile ai termini della sezione “*Incendio e Danni ai beni*” per:

- a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- b) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (**esclusi i professionisti incaricati ai sensi del punto 2.11 “Procedura per la valutazione del danno”**);
- c) oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- d) ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), escluso il *Fabbricato*;
- f) altri obblighi previsti al capitolo 2.8 “Denuncia di *Sinistro*”.

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i *Fabbricati* non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La garanzia prevede il *Limite di indennizzo* pari al 10% del *Danno indennizzabile*, con il massimo di 5.000 Euro a *Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa*.

2.6.4 Sovraccarico neve

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) dal crollo strutturale, totale o parziale, dei *Fabbricati* a causa del sovraccarico di neve sul *Tetto*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da *Gelo*, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto*, e alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) in essi contenute;
- d) subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*;
- e) ai *Fabbricati* in costruzione, ristrutturazione e alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del *Sinistro*;
- f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- g) a *Lucernari*, vetrate e *Serramenti* in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del *Tetto* o delle pareti

La garanzia prevede lo *Scoperto* del 10% con il minimo di 5.000 Euro e il *Limite di indennizzo* del 30% da applicarsi a ogni singola *Partita* assicurata.

2.6.5 Trasloco

In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 "Oggetto dell'assicurazione", l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di *Rischio*, a **condizione che sia ubicata nel Territorio italiano**, previa comunicazione scritta alla *Compagnia* o all'*Intermediario* da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia *Ubicazione* e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l'aggiornamento della *Polizza*. In caso di trasloco/trasferimento parziale l'Assicurazione resta valida per l'*Ubicazione* indicata in *Polizza* e cessa di avere effetto per le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova ubicazione.

Per la nuova *Ubicazione*, non sono operanti i punti: 2.7.11 "Atti di terrorismo"; 2.7.13 "Terremoto"; 2.7.14 "Inondazione e Alluvione"; 2.7.15 "Allagamento".

2.6.6 Rinuncia al diritto di surroga

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

2.6.7 Diminuzione di valori

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di *Premio* decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la *Compagnia* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* imponibile pagata e non goduta.

2.6.8 Universalità dell'Assicurazione

L'Assicurato dichiara che con la presente *Polizza* intende assicurare tutto quanto costituisca l'*Azienda* assicurata (ivi compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area in cui sorge il *Fabbricato*. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di *Sinistro*, quanto contenuto entro il perimetro aziendale, purché inerente l'attività assicurata dichiarata in *Polizza* e ferme le limitazioni previste dal contratto, deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente *Polizza* o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

2.6.9 Merci e attrezzature trasportate

La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti dal Contenuto durante il trasporto, effettuato all'interno del *Territorio italiano*, su mezzo *Autocarro* causati da:

- 1) *Incendio*, azione del fulmine, *Esplosione*, scoppio;
- 2) *Alluvione*, *inondazione*, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- 3) ribaltamento dell'*Autocarro*, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell'*Autocarro* stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- 4) collisione dell'*Autocarro* vettore con altri veicoli, urto dell'*Autocarro* contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'*Autocarro* stesso.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) subiti dalle *Merci* già caricate sull'*Autocarro* vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il *Perimetro aziendale*;
- b) subiti dalle *Merci* trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento;
- c) con dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato, del vettore o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi *Prestatori di lavoro*;
- d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci*, *Macchinari*, *attrezzature* o *arredamento* al trasporto;
- e) da cattivo stivaggio, sia sull'*Autocarro* vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del *Contraente*, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi *Prestatori di lavoro*;
- f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;

- j) da sommosa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- l) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) da atti compiuti a scopo di terrorismo;
- o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) da *Furto* o rapina tentati o compiuti;
- r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell'interno dell'*Autocarro*, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto (def. al punto 2.4.2) con un limite pari 10.000 Euro per *Anno assicurativo* e prevede l'applicazione di uno *Scoperto* 20% con minimo pari a 500 Euro.

In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), la presente garanzia opera a *Secondo rischio*, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra *Polizza*.

2.7 Garanzie Premium per singola *Ubicazione* (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Fermo quanto previsto ai punti 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per le ubicazioni ove la garanzia è espressamente richiamata e con le regole, i limiti di *Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.7.1 Rischio locativo

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente sezione "Incendio e Danni ai beni" nei limiti della somma assicurata indicata in *Polizza*, da intendersi allo stato d'uso.

2.7.2 Guasti Macchine

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare i danni ai *Macchinari*, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b) dovuti a funzionamento improprio del *Macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- c) ad utensileria;
- d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici;
- f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- g) ad *Apparecchiature elettroniche*, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del *Macchinario*;
- h) ai beni presso terzi.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.3 Merci in refrigerazione

La garanzia indennizza i danni alle *Merci* in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di:

- a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;
- b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata **di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;**

conseguenti a:

d) *Sinistri* indennizzati dalla *sezione "Incendio e Danni ai beni"*;

e) guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'*Azienda*;

f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'*Azienda*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.4 Eventi Atmosferici

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) causati da:

- uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti e ai *Serramenti* dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni causati da:

a) bagnamento verificatosi all'interno dei *Fabbricati* che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.

A parziale deroga di quanto sopra, la Compagnia indennizza i danni comunque causati da acqua piovana all'interno dei *Fabbricati* assicurati e/o contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) - fino alla concorrenza di 50.000 Euro per uno o più *Sinistri* verificatisi nel medesimo Anno assicurativo – ferma restando l'esclusione dei danni:

- a) a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
 - b) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre o *Lucernari* lasciati aperti;
 - c) ai *Fabbricati* e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- a) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o *Lucernari* lasciati aperti, o aperture prive di protezione;
 - b) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - c) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura;
 - d) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
 - e) *Inondazioni, Alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina*;
 - f) *Gelo, sovraccarico di neve*;
 - g) cedimento o franamento del terreno

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- *Serre* e alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) in esse contenute;
- *tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane* installati all'esterno del *Fabbricato* ad eccezione delle strutture di sostegno;
- collettori solari;
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- gazebo, dehors, bersò e verande;
- fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
- *Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento* posti all'aperto oppure sotto *Fabbricati* aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
- lastre dei *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere realizzati in *Vetro semplice*;
- fragili per effetto della grandine.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza* da applicarsi a ogni singola *Partita* assicurata.

Relativamente ai danni ai profili dei *Serramenti*, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello *Scoperto* indicato in *polizza*.

Relativamente ai danni subiti da *Fabbricati* aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimito pari a 100.000 Euro per Anno assicurativo.

2.7.5 Eventi Atmosferici plus

La garanzia è estesa, in deroga a quanto previsto al punto 2.7.4 “Eventi Atmosferici”, e con l’esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) subiti da:

- a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*;
- b) *Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento* e in generale “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) posti all'esterno dei *Fabbricati*, o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con **esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici**;
- c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza*.

2.7.6 Rottura Lastre

La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di *Lastre* di pertinenza dei *Fabbricati* dell'*Azienda* assicurati con la presente *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all'*Azienda*;
- b) ai *Lucernari*;
- c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature;
- d) dolosi ad opera di terzi;
- e) da *Furto* e tentato *Furto*;
- f) causati per effetto della grandine.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.7 Danni da acqua e spese di ricerca

La garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale dell'*Impianto Idrico* installato nel *Fabbricato*, e il rimborso delle spese sostenute per:

- la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
- la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- il ripristino delle parti di *Fabbricato* danneggiate.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- b) causati da umidità, stilibidio, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del *Fabbricato*;
- c) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La garanzia prevede la *Franchigia* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

Limitatamente alle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino, sono esclusi i danni:

- d) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- e) agli Impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine;
- f) verificatisi a seguito di occlusione;
- g) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*;
- h) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;

Relativamente ai danni subiti da Impianti idrici esterni al *Fabbricato*, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimito pari a 2.500 Euro per Anno Assicurativo.

Limitatamente ai danni causati da *Gelo*, sono esclusi i danni:

- i) derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive;
- j) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni;
- k) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;
- l) agli Impianti idrici esterni al *Fabbricato*, siano essi interrati o inglobati in opere edili o aerei.

Relativamente ai danni derivanti da *Occlusione* degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di *Indennizzo* di 2.500 Euro a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*.

Sono inoltre compresi i danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del Capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi:

- a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;
- d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- e) i danni qualora non sia presente idonea documentazione attestante la corretta manutenzione svolta da personale qualificato.
- f) i danni causati da *Gelo*;

Relativamente ai danni di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, la garanzia prevede un limite massimo di *Indennizzo* di 2.500 Euro a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*.

2.7.8 Fenomeno elettrico

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da *Fenomeno elettrico* a "*Macchinari, attrezzature e arredamento*".

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) alle *Apparecchiature elettroniche*;
- b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- c) causati da usura, corrosione, logorio;
- d) riconducibili a mancata o difettosa manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- f) agli impianti di irrigazione, ad eccezione delle centraline poste all'interno dei fabbricati;
- g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- j) a *Macchinari, Attrezzature* e arredamento non idonei ad essere posti o installati all'aperto;
- k) Indiretti o consequenziali.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* con l'applicazione delle *Franchigie* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

Qualora gli impianti elettrici colpiti da *Sinistro* risultassero privi della certificazione di conformità, la *Franchigia* indicata in *Polizza* si intende raddoppiata.

2.7.9 Elettronica

La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata indicata in *Polizza*, i danni materiali e diretti alle *Apparecchiature elettroniche* relative alle ubicazioni dell'*Azienda* assicurate in *Polizza*, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
- c) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);

- e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato;
- f) subiti dai beni assicurati in base alla Condizione Aggiuntiva "Merci presso terzi"
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria;
- h) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- i) da "Eventi assicurati" dalle sezioni "Incendio e Danni ai beni" e "Furto";
- j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura;
- k) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- m) controlli di funzionalità;
- n) manutenzione preventiva;
- o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- p) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne.

Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l'applicazione di uno Scoperto del 25% e il minimo pari alla Franchigia indicata in Polizza.

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la *Compagnia* corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro*, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione.

Qualora per la presente garanzia coesista anche una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di *Sinistro* indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* con l'applicazione delle *Franchigie* e il *Limite di indennizzo* indicati in Polizza.

2.7.10 Eventi Sociopolitici

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.

Qualora i danni siano:

- conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni;
- conseguenza di *Furto* o *Rapina*;

sono indennizzati solo i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) derivanti da *Atti di terrorismo*;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- d) da imbrattamento o deturpamento;
- e) di *Furto* o *Rapina* anche solo tentati, *Estorsione*, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e *Serre*;
- g) a gazebo, dehors, bersò;

- h) subiti dalle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza* da applicarsi a ogni singola *Partita* assicurata.

2.7.11 Atti di terrorismo

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) causati da eventi verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *Atto di terrorismo*;
- c) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali;
- d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4).

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

La *Compagnia* e l’*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all’*Assicurato* la quota di premio della presente garanzia non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso l’*Assicurato* può recedere dall’intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relative al periodo di *Rischio* non corso.

2.7.12 Grandine su fragili

La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.4 “Eventi atmosferici”, ed è estesa ai danni causati da *Grandine* a:

- *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere con esclusione di quelli realizzati in *Vetro semplice*;
- *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di *Fabbricati* aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l’applicazione della *Franchigia* o dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.13 Terremoto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di *Assicurazione a Valore totale* per effetto di *Terremoto*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) ai *Fabbricati* dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni strutturali preesistenti al momento del *Sinistro*, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- b) a *Fabbricati* aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- c) causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- d) causati da eruzione vulcanica, *Inondazione*, *Alluvione*, maremoto;

- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
- f) da *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, e i relativi danni sono considerati “singolo *Sinistro*”, purché avvenuti nel *Periodo di assicurazione*.

La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota di premio non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso l'*Assicurato* può recedere dall'intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di *Rischio* non corso.

2.7.14 Inondazione e Alluvione

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) **esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** per effetto di *Inondazione* e *Alluvione*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi danni:

- a) causati da *Allagamento*;
- b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
- d) derivanti da *Terremoto* ed eruzioni vulcaniche;
- e) derivanti da *Atti di terrorismo*;
- f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle Cose all'aperto;
- h) alle *Merci* poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i) ai *Fabbricati* dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni strutturali preesistenti al momento del *Sinistro*, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- j) a *Fabbricati* aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in *Polizza* (presenza o meno di piani interrati), nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4).

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente *garanzia*, con preavviso di 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota di premio non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso l'*Assicurato* può recedere dall'intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di *Rischio* non corso.

Questa garanzia è prestata a *Valore totale* e prevede il *Limite di indennizzo* e lo *Scoperto* indicati in *Polizza*.

2.7.15 Allagamento

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) da *Allagamento* verificatosi all'interno dei *Fabbricati*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) causati da *Inondazione* e *Alluvione*;

- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) causati da *Gelo*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- f) da franamento, colata di fango, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle Cose all'aperto;
- h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dal vento o dalla grandine;
- i) da rottura di contenitori;
- j) a *Fabbricati* aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in *Polizza* (presenza o meno di piani interrati), nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- k) alle *Merci* poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets o su altre strutture di appoggio.

Sono comunque esclusi i danni indennizzabili ai sensi del punto 2.7.7 "Danni da acqua e spese di ricerca".

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* e prevede il *Limite di indennizzo* e lo *Scoperto* indicati in *Polizza*.

2.8 Garanzie Premium per tutte le *Ubicazioni* (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

2.8.1 Ricorso terzi comune

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle *Cose* di terzi e/o dei locatari derivanti da *Sinistro* indennizzabile ai termini della presente sezione.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* assicurato e **sino alla concorrenza del 10% del *Massimale* stesso.**

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a) a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli *Effetti personali* (esclusi i valori) dei *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le *Cose* trasportate sugli stessi mezzi;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) qualora l'*Assicurato* non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

In nessun caso la *Compagnia* corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza* per tutte le *ubicazioni*.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

2.8.2 E-Commerce – Danni al prodotto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Merci* vendute on-line, tramite il sito Internet dell'*Azienda* assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.

La garanzia è operante a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'*Assicurato* documenti l'avvenuta consegna al vettore;
- 2) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate agli Stati Membri dell'Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- 3) il cliente abbia notificato all'*Assicurato* le richieste di recedere dall'acquisto e chiesto il rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito, entro i limiti di tempo e secondo le norme di legge, o abbia richiesto la sostituzione delle *Cose* danneggiate

con altre identiche per caratteristiche e valore;

- 4) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto gli spetta, o abbia provveduto alla sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- 5) le *Merci* trasportate siano contenute in confezioni e imballaggi adeguati alla loro natura;
- 6) se il danneggiamento delle *Merci* sia avvenuto a seguito di eventi dolosi la garanzia è operante a condizione che sia stata fatta denuncia alle autorità competenti.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) causati con colpa grave dell'Assicurato;
- b) indiretti di qualsiasi genere.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede lo *Scoperto* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

Nel caso in cui coesista altra *Assicurazione*, la presente garanzia opera a *Secondo Rischio*, ovvero per la parte eccedente i *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

2.8.3 *Diaria* da interruzione di attività

La *Compagnia* indennizza l'Assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell'attività causata da un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della sezione "*Incendio e Danni ai beni*".

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *Diaria* è ridotta in proporzione.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) dovuti a maggior durata ed estensione dell'inattività dell'*Azienda* in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il *Sinistro*; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'Autorità;
- d) di inattività verificatisi nel giorno del *Sinistro* e sino alle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* come *Franchigia*.

Non sono considerati giorni d'interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'*Azienda* sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il *Sinistro* non si fosse verificato.

La misura unitaria di *Indennizzo (Diaria)* è definita dall'Assicurato o dal *Contraente* in *Polizza* e non deve superare 1/360 dell'importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto.

Denunciato un *Sinistro* si procederà, secondo quanto previsto al capitolo "In Caso di Sinistro", alla liquidazione dell'*Indennizzo*, determinando:

- 1) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'*Azienda*;
- 2) per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta per intero;
- 3) per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta solo parzialmente, e la quota dovuta per ciascun giorno.

Tali valutazioni, ancorché fatte prima della ripresa dell'attività dell'*Azienda*, si intenderanno definitive e obbligheranno le Parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell'inattività stessa.

Qualora i danni, liquidabili dalla garanzia di riferimento della sezione "*Incendio e Danni ai beni*", non dovessero essere liquidati in quanto inferiori alla specifica *Franchigia* o *Scoperto*, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità della *Diaria* all'indennizzabilità del danno materiale e diretto.

La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'*Azienda* per cause diverse da quelle previste dagli eventi assicurati in *Polizza*, e si riattiva al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'*Azienda* sia parziale, l'*Assicurazione* vale solo per la parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

La *Compagnia* non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'*Azienda* venga a cessare definitivamente dopo il *Sinistro*.

Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *Sinistro* purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.

La *Compagnia* non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'*Azienda* cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.



Che cosa non è assicurato?

In questo capitolo sono specificate le “Esclusioni” valide per tutti gli “Eventi assicurati” e per le garanzie della sezione “Incendio e Danni ai beni”, salvo quanto derogato nelle singole garanzie del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”.

2.9 Esclusioni valide per tutte le garanzie

2.9.1 Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai Prestatori di lavoro;
- b) che siano conseguenza di *Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei *Fabbricati* non riconducibili a *Incendio, Implosione, Esplosione* o sovraccarico neve;
- d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di *Terrorismo*, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
- f) che siano conseguenza di, *Colpo d'ariete*, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, *Rigurgito* e *Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose;
- h) generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a *Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione*;
- j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall'Assicurato se eccedenti il quantitativo limite previsto di 1Kg;
- k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, *Furto, Rapina* o *Scippo* delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli “Eventi assicurati”;
- l) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;
- m) a piante e coltivazioni in genere;
- n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;
- o) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale degli *Impianti idrici*;
- p) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da *Macchinari, attrezzature e arredamenti* oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita *Assicurazione*;
- q) ai *Fabbricati* dichiarati inagibili o in cui vi sia presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento della sottoscrizione della *Polizza*, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute.

2.9.2 Esclusione malattie trasmissibili

La presente esclusione conferma e ribadisce l'ambito di copertura prestata dalla presente *Polizza*, ed in ogni caso deroga a qualunque diversa o contraria previsione e pattuizione di *Polizza*.

Sono esclusi dalla copertura data dalla presente *Polizza* i rischi di qualunque natura legati a Malattie Trasmissibili nonché perdite, danni, richieste di risarcimento, costi, spese ed ogni esborso o somma, direttamente o indirettamente derivanti da, attribuibili a, causati da, o in qualunque modo riconducibili o collegati in tutto o in parte a Malattie Trasmissibili, siano esse effettive, latenti, potenziali o presunte.

L'esclusione si estende - ma non è limitata, trattandosi di elencazione puramente esemplificativa e non esaustiva - a qualsiasi costo per sanificare, pulire, disinfettare, rimuovere, monitorare o testare:

- una Malattia Trasmissibile, o
- qualsiasi Bene Assicurato ai sensi di *Polizza* che sia esposto a, o a contatto con, una Malattia Trasmissibile, restando confermato che in nessun caso tale esposizione o contatto costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o può determinare una perdita di uso o disponibilità del Bene Assicurato;

Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.

Questa esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre concessioni di garanzia.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza rimangono invariati.

La presente esclusione è soggetta a tutte le definizioni della presente Polizza.

2.9.3 Esclusione dei danni Cyber e dei dati

- 1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente Polizza esclude qualsiasi:
 - a) *Danno Cyber*, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2,
 - b) Perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi *Dato*, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali *Dati*, a meno che non siano soggetti alle disposizioni del paragrafo 3;
- 2) indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
- 3) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi sua approvazione, questa Polizza copre il Danno Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza causati da qualsiasi conseguente Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un *Attacco Informatico*, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi *Attacco Informatico*.
- 4) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un Danno Materiale assicurato dalla presente Polizza, questa Polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso *Supporto Digitale di Memorizzazione* più i costi di copia dei *Dati* dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i *Dati*. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del *Supporto Digitale di Memorizzazione* vuoto. Tuttavia, la presente Polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali *Dati*, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali *Dati* non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.
- 5) Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 6) Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su *Danni Cyber*, *Dati* o *Supporti Digitali di Memorizzazione*, sostituisce quella formulazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.10 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;

5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
8. contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
13. eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

2.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) a richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente e/o Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

2.12 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante punto 2.16 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 2.11 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del punto 2.11 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.13 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.14 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

2.15 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
6. in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.16 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1. *Fabbricato*

Si stima:

- a. **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b. **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.

2. *Macchinari – attrezzature - arredamento*

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi *Miglioria* tecnologico funzionale);
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, le *Migliorie tecnologico funzionali*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Mercì

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi *Miglioria tecnologico funzionale*). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

4. Impianti fotovoltaici

Si stima:

1. il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi *Miglioria tecnologico funzionale*);
2. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, le *Migliorie tecnologico funzionali*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Limitatamente a inverter e pannelli solari si precisa che il danno verrà stimato secondo le seguenti modalità:

1. Inverter

Si conviene tra le parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 7 anni non verrà corrisposto alcun *Indennizzo*.

Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 7 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 70% (settanta percento) fino al 7° anno compreso.

2. Pannelli solari

Si conviene altresì tra le parti che, per i danni ai pannelli solari, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso;
- degrado del 40% (quaranta percento) fino all'8° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso;
- degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso;
- degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno.

Si precisa inoltre che, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, sino alla concorrenza del 10% del *Danno Indennizzabile*, con il massimo di 25.000,00 Euro per *Sinistro* e per Anno assicurativo, fermo quanto disposto al punto 8, "Limite massimo di indennizzo", del presente capitolo.

Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un'età non superiore a 5 anni.

5. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di *Assicurazione a Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice civile "Assicurazione parziale"), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "*Somma assicurata*" meno "*Valore al momento del Sinistro*" e la differenza "*Valore a nuovo*" meno "*valore al momento del Sinistro*";
3. uguale o inferiore al "*valore al momento del Sinistro*", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

1. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
2. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei

lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del *Territorio italiano*, purché non ne derivi aggravio di spese per la *Compagnia*.

6. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

7. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate, **la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'art. 1907 del Codice civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 10.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a Valore totale

Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza):
110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro}}{110.000,00 \text{ Euro}} = 45.454,00 \text{ Euro}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro} + (100.000,00 \text{ Euro} \times 10\%)}{110.000,00 \text{ Euro}} = 50.000,00 \text{ Euro}$$

In questo caso verranno erogati 50.000,00 Euro poiché nelle Polizza è prevista una tolleranza del 10%.

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza a nuovo): 110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000,00 Euro (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%).

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*, come dal seguente prospetto:

$$10.000,00 \text{ Euro} \times \frac{(100.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})}{(110.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})} = 5.455,00 \text{ Euro}$$

8. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

9. Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio", la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Assicurazione a Primo Rischio assoluto

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di *Franchigia* e *Scoperti*

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro
Minimo: 2.500,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 7.500,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro
Minimo: 1.500,00 Euro
Viene quindi applicato lo *Scoperto*
Indennizzo: 8.000,00 Euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro
Minimo: 25.000,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro
Minimo: 15.000,00 Euro
Viene quindi applicato lo *Scoperto*
Indennizzo: 96.000,00 Euro



Sezione 3

Furto



Dove vale la copertura?

3.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

3.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il *Periodo di Assicurazione*.



Che cosa è assicurato e come?

3.3 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti da *Furto* alle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) anche se di proprietà di terzi, nelle *Ubicazioni* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie sempre operanti", nonché delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

3.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4): *Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento*, l'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

3.4 Cose assicurate per tutte le Ubicazioni

3.4.1 Contenuto per tutte le Ubicazioni

L'Assicurazione è prestata per le *Merci* e i *Macchinari, attrezzature e arredamento*, anche se di proprietà di terzi, nella forma a *Primo rischio assoluto* e nei limiti della somma assicurata indicata in *Polizza*.

La somma assicurata si intende comune, e vale solo per le *Ubicazioni* che hanno attivato la copertura "contenuto comune".

L'Assicurazione opera con i seguenti **Limiti di Indennizzo**:

- 40% della somma assicurata, con il massimo di 10.000 Euro per *Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere*;
- 30% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 Euro per *Valori, elevati a 10.000 Euro se custoditi in Cassaforte*;
- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 Euro per singolo oggetto, relativamente a, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*) e oggetti e servizi di argenteria.

Sono compresi anche *gli effetti personali dell'Assicurato (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo.*

È tollerata la presenza di *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in *Polizza*, sino al 10% della somma assicurata.

3.5 Eventi assicurati

La garanzia vale per i danni derivanti da:

- Furto* commesso con rottura o *Scasso* delle difese esterne dei locali dei *Fabbricati* identificati in *Polizza* e contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o

arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto 3.9 “Mezzi di protezione e chiusura” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”;**

- b) *Furto* mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, dei locali dei *Fabbricati* identificati in *Polizza* e contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;**
- c) *Furto* commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- d) *Furto* commesso in modo clandestino, **purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;**
- e) *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- f) *Estorsione* avvenuta nei locali dei *Fabbricati* identificati in *Polizza*, **a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand’anche siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarvisi;**
- g) *Rapina* avvenuta nei locali dei *Fabbricati* identificati in *Polizza* quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- h) *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro* dell’*Azienda* assicurata al di fuori dell’orario di lavoro, purché:
 - **l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dell’Azienda assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei Fabbricati identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;**
 - **il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dell’Azienda.**
- i) *Furto*, *Rapina* e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l’*Assicurazione* copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell’eventuale *Franchigia*;
- j) *Furto* commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, **purché chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **a condizione che siano stratificati**, durante l’orario di apertura al pubblico e in presenza di *Prestatori di lavoro*.
- k) *Furto* di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l’impianto fotovoltaico), posti all’aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.

3.6 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai punti 3.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, le somme assicurate, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.6.1 Spese Mediche da Infortunio

La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per *Infortunio* dell’*Assicurato* e/o dei suoi *Familiari*, dei suoi soci e/o dei *Prestatori di lavoro* avvenuto in occasione di *Rapina*:

- all’interno dei locali assicurati;
- all’esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di *Valori* per conto dell’*Azienda* stessa.

La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per Anno assicurativo.

3.6.2 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate **in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione “Furto”**, per:

- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;
- le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, **fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo Sinistro.**

Questa garanzia è prestata con l’applicazione del *Limite di indennizzo* pari al **10% dell’importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per Anno assicurativo.**

3.6.3 Mercì, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi

La garanzia comprende il *Furto* di *Mercì*, *Macchinari*, *attrezzature* e *arredamento* trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate nel capitolo “che cosa non è assicurato” al punto 3.8 “Delimitazioni”, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell’eventuale *Franchigia* o *Scoperto*.

3.6.4 Guasti cagionati dai ladri

La garanzia indennizza, per le *Ubicazioni* identificate in *Polizza* che hanno attivato la garanzia furto, i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri o dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina* a:

- Contenuto, **esclusi i Valori**, sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita;
- locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto e con un massimo pari ad 1.500 Euro**.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad 500 Euro.

3.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

3.7.1 Portavalori

La garanzia copre i danni di *Furto* di *Valori* avvenuto:

- a) in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano**;
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato del trasporto;
- d) mediante *Rapina*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi *Familiari* o dei *Prestatori di lavoro* nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'*Azienda* assicurata, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell'*Assicurato* o della persona incaricata, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'*Assicurato* o viceversa.

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) il *Furto* avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00;
- b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l'*Azienda* assicurata;
- c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto.

Oltre a quanto previsto al punto 3.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di *Valori* eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*, nel limite della somma assicurata e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

3.7.2 Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto

La garanzia è estesa, in deroga dell'esclusione prevista al punto 3.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), al *Furto* totale di veicoli (rientranti nella definizione di *Merci* o di *Macchinari, attrezzatura e arredamento*) e *Imbarcazioni* posti all'esterno dei *Fabbricati*, ma all'interno del *Perimetro aziendale*.

La somma assicurata si intende comune per tutte le *Ubicazioni* assicurate in *Polizza*, e vale solo per le *Ubicazioni* che hanno attivato la copertura "veicoli e imbarcazioni all'aperto".

La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le *Imbarcazioni* siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati;
- il perimetro dell'area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida;
- i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm;
- i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei;
- vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all'interno dei locali dell'azienda assicurata.

Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcuno *Scoperto* e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'*Assicurato*, fermo il *Limite di indennizzo per veicolo* o per *Sinistro* previsto.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

3.7.3 Impianto d'allarme

Il *Contraente* dichiara che i locali, contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), dell'*Ubicazione* assicurata in *Polizza* e oggetto di *Furto*, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto realizzato a regola d'arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).

L'*Assicurato* si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di *Sinistro* risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del *Furto*;
- b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso. Il periodo di guasto dell'impianto non può superare le 48 ore.

La *Compagnia* corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di *Assicurazione* previste nella presente Sezione, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più *Scoperti* le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

3.7.4 Mezzi di protezione rinforzati

In deroga al punto 3.9 "Mezzi di protezione e chiusura", l'*Assicurazione* è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), dell'*Ubicazione* assicurata in *Polizza* e oggetto di *Furto*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti o catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'*Assicurazione* prevede l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

In caso di applicabilità di più *Scoperti*, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

La garanzia è prestata in deroga a quanto previsto al punto 3.9 "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

3.7.5 Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio

La garanzia è estesa, a parziale deroga dell'esclusione prevista al punto 3.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), ai danni di e da *Furto* o *Rapina* subiti dalle casse automatiche poste all'esterno dei locali assicurati purché all'interno del *Perimetro aziendale* delle *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica:

- sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura;
- sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio);
- sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* unico per tutte le *Ubicazioni* indicate in *Polizza* che l'hanno attivata.

Limitatamente ai danni da *Furto* la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza*.

Che cosa non è assicurato?



3.8 Delimitazioni

L'*Assicurazione*, limitatamente agli eventi di *Furto* e da *Furto*, è operante a condizione che i *Fabbricati* in cui sono ubicati i locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) siano realizzati con:

- muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato;
- pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 0,4 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.

Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:

- pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
- tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Inoltre le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto 3.9 "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.

3.9 Mezzi di protezione e chiusura

Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura":

- porte, tapparelle, *Serramenti* in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro stratificato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni;
- le inferriate e i *Serramenti* di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri *Serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'*Assicurazione* prevede l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

In caso di applicabilità di più *Scoperti*, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

3.10 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni conseguenti al *Furto*:

- a) di *Attrezzature, macchinari o arredamento* detenuti in leasing;
- b) di *Cose* all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in Ubicazioni diverse da quelle indicate in *Polizza*;
- c) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i *Preziosi* e i *Valori*, e per più di 45 giorni per le altre "Cose assicurate" (def. al punto 3.4);
- d) verificatisi in occasione di incendi, *Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Inondazioni*, *Alluvioni* e altri sconvolgimenti della natura;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- f) agevolati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il *Contraente* o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) o locali con questi comunicanti;
 - persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* debba rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) stesse, o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una società;
- g) di oggetti preziosi e *Valori* dell'*Assicurato*, dei suoi *Familiari* e dei *Prestatori di lavoro*;
- h) da *Incendi*, *Esplosioni* o *Scoppi* provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Reato* non è stato consumato;
- i) derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

È fatto salvo quanto previsto al punto 3.5 "Eventi assicurati" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.11 Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
- tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale di eventuali autorità intervenute;
2. denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il *Furto* o la *Rapina*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei *beni*;
8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
10. fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di *Infortunio per Rapina*;
11. attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

3.12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente e/o Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso di disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito."

3.13 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;

- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 3.17 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 3.12 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 3.12 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.14 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.15 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

3.16 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
6. in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

3.17 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1. *Fabbricato*

Si stima:

- a. **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area su cui sorge;**

b. il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.

2. Macchinari - Attrezzature - Arredamento

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale);
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, le Migliorie tecnologico funzionali, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Mercì

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di *Assicurazione a Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del Sinistro" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";**
3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

4. in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
5. in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del *Territorio italiano*, **purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.**

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. **la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

3.18 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio", la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

3.19 Riduzione – Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di *Sinistro* l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il *Contenuto*, la somma assicurata stessa ed i relativi *Limiti di Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie e/o Scoperti*. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della *Compagnia*, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di *Premio*.

3.20 Recupero delle cose asportate

Se le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Assicurazione a Primo Rischio assoluto

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di *Franchigie* e *Scoperti*

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro

Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro

Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 2.500,00 Euro

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: 7.500,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 1.500,00 Euro

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: 8.000,00 Euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 25.000,00 Euro

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro

Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 15.000,00 Euro

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: 96.000,00 Euro



Sezione 4

Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)



Dove vale la copertura?

4.1 Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.

Limitatamente alle seguenti attività l'Assicurazione vale nel mondo intero:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre e esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand purché direttamente effettuati dall'Assicurato e/o dai suoi Prestatori di lavoro.

4.2 Validità temporale (inizio e termine della garanzia *Loss Occurrence*)

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione fatto salvo quanto diversamente regolato.

4.3 Determinazione del Premio

Il Premio relativo alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi" è convenuto in base al numero degli *Addetti* dichiarato in *Polizza*.

Qualora il numero degli *Addetti* dovesse aumentare, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla *Compagnia*, con lettera raccomandata o a mezzo pec (posta elettronica certificata), la quale adeguerà il Premio alla prima scadenza annuale di rata. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, nelle modalità sopra indicate, la *Compagnia* provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di *Addetti* dichiarati ed il numero di *Addetti* accertati al momento del *Sinistro*.

La *Compagnia* rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli *Addetti* accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli *Addetti* dichiarati in *Polizza* (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di una unità.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

4.3.1 Tolleranza sul numero degli *Addetti*

Con riferimento al numero degli *Addetti* assicurati in *Polizza*:

- a) Qualora l'Assicurato per l'esecuzione di lavori stagionali di carattere temporaneo si avvalga di *Prestatori di lavoro* assunti temporaneamente, a parziale deroga di quanto stabilito al presente paragrafo "Determinazione del premio" la *Compagnia* rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale qualora il numero degli *Addetti* accertati al momento del *Sinistro* non risulti superiore al 50% rispetto al numero degli *Addetti* dichiarati in *Polizza* (arrotondato all'unità superiore). Non sono considerati lavori stagionali di carattere temporaneo i lavori aventi durata superiore ai sei mesi.
- b) Nel caso in cui il numero degli *Addetti* dovesse aumentare è previsto un limite massimo di tolleranza fino a tredici unità, fermo restando quanto previsto al presente paragrafo "Determinazione del Premio".



Che cosa è assicurato e come?

4.4. Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività - Oggetto dell'Assicurazione

4.4.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e

per danni materiali a Cose, in conseguenza di un *Sinistro* verificatosi in relazione all'attività descritta in *Polizza*.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.

L'*Assicurazione* vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato*:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da *I.N.A.I.L.* e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale.

L'efficacia dell'*Assicurazione* è subordinata al possesso, al momento del *Sinistro*, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dell'attività, degli eventuali requisiti professionali richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Le garanzie sono prestate entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

4.4.2 Attività complementari

L'*Assicurazione* comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei all'organizzazione aziendale. **Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati *Addetti* rientrano nel novero dei terzi e l'*Assicurazione* vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della *Compagnia* nei confronti del *produttore*;**
- 3) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per gli *Addetti* vale quanto previsto dal precedente punto 2);
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie – presenti all'interno dell'*Azienda* – dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale degli *Addetti* preposti all'attività di primo soccorso, **purché abbiano ricevuto l'adeguata formazione a riguardo;**
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani per questo servizio utilizzati;
- 6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel *Territorio* italiano. **L'*Assicurazione* non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore;
- 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* per tale scopo;
- 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'*Azienda*;
- 10) dall'organizzazione di visite all'*Azienda* e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'*Azienda* stessa, anche presso terzi;
- 11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei *Prestatori di lavoro*;
- 12) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 13) a veicoli di terzi e di *Prestatori di lavoro* in sosta entro l'area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Sono esclusi i danni da *Furto*, *Incendio* e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;**
- 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'*Assicurato* per l'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività descritta in *Polizza* (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 16) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;
- 17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle *Ubicazioni* assicurate in *Polizza*, purché inerenti all'attività descritta in *Polizza*; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto al punto 4.5.7 "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività";
- 18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- 19) dalla gestione dei cral aziendali;
- 20) dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione e dall'impiego di aereomobili, biciclette elettriche o a pedalata assistita e monopattini elettrici.**

Qualora le attività ed i servizi sopradetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o *Aziende*), la presente *Assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* in qualità di *Committente*. **Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle *Aziende* (compreso il loro personale) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'*Assicurato* stesso.**

4.5 Garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'Assicurazione", "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di *Massimale* di Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicato in *Polizza*, l'*Assicurazione* vale per le seguenti garanzie con le regole e/o deroghe espressamente specificate.

4.5.1 Detenzione e/o impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in *Polizza* preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il *Rischio* relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

4.5.2 Responsabilità Civile personale

L'*Assicurazione* comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun *Addetto* (compresi quadri e dirigenti), per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

1. alle persone considerate "terzi" **(escluso l'Assicurato/Contraente)** in base alle condizioni di *Polizza*, **entro il limite del Massimale R.C.T.;**
2. ai "*Prestatori di lavoro*", **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali** dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio **entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro".**

La presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla Responsabilità Civile personale degli *Addetti* nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o dei lavoratori preposti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche, che siano in possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente.

4.5.3 Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08

L'*Assicurazione* della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato*, in solido con l'*Appaltatore* nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l'*Assicurato* abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria *Azienda*, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'*Azienda* medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'*Appaltatore* o del *Subappaltatore*, non risulti indennizzato ad opera dell'*I.N.A.I.L.*

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di 5.000 Euro per *Sinistro* nell'ambito del *Massimale* R.C.T. indicato in *Polizza*.

Resta ferma la facoltà di rivalsa della *Compagnia* verso l'*Appaltatore* nonché ciascuno degli eventuali ulteriori *Subappaltatori*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 35 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.5.4 *Franchigia* per danni a Cose

Relativamente ad ogni danno a *Cose*, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, **l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.**

4.5.5 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per *Anno assicurativo* cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

4.5.6 Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di *Addetti*, sono considerati terzi ai fini dell'*Assicurazione* R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i *Prestatori di lavoro* di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'*Assicurazione* di cui al punto 4.4.3 "Attività complementari";
- b) gli *Appaltatori/Subappaltatori* ed i loro *Prestatori di lavoro* purché questi ultimi siano impiegati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere

(anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro *Prestatori di lavoro*, salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

4.5.7 Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati o dei terreni nei quali si svolge l'attività assicurata in *Polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi;
- e) recinzioni in genere (**esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri**);
- f) cancelli anche automatici;
- g) gli Impianti fotovoltaici o solari termici.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) le azioni di rivalsa effettuate dall'*I.N.P.S.* ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di *I.N.A.I.L.* e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;
- 3) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di *Committente* di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, **la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;**
- 4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale od Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.**
- 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, *Tetti* e dalle coperture in genere.
- 6) la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

La garanzia non comprende i danni da:

- a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è stata prestata la presente Assicurazione.

4.5.8 Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale

Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto 4.5.7 "Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività" vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all'interno del *Perimetro aziendale*.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente garanzia è prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 36 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato".

4.5.9 Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di *Committente* per danni cagionati a terzi dai propri *Prestatori di lavoro*, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** Questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale **purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.**

La garanzia non è operante per i danni provocati da *Prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Sono esclusi i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (*Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti*).

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per danni a cose di 500 Euro per ogni *Sinistro*.

4.5.10 Errato trattamento dei dati personali

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

Sono escluse dalla garanzia eventuali *Perdite patrimoniali* dovute a danno d'immagine.

La garanzia è prestata con uno *Scoperto del 10%* e con il minimo di 1.000 Euro per ogni *Sinistro* nell'ambito del *Massimale R.C.T. di Polizza* e comunque con il *Limite di Risarcimento per Sinistro* e per *Anno assicurativo* di 50.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 42 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.5.11 Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia vale per i danni derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all'esterno dell'*Azienda*.

Sono esclusi i rischi soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (*Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti*).

4.5.12 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

L'*Assicurazione* vale per i danni ai veicoli da trasporto (escluse le Imbarcazioni e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e dei *Prestatori di lavoro* che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. **Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.** Sono anche esclusi i danni:

- da *Furto*;
- conseguenti a mancato uso dei veicoli;
- alle *Cose* che si trovano all'interno dei veicoli.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* di 250 Euro per ciascun mezzo danneggiato.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.5.13 Deposito e rifornimento merci

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni riferiti a:

- a. attività svolta in depositi serventi in via accessoria l'*Azienda* assicurata;
- b. le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori e clienti;
- c. Macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e revisione.

Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori e clienti sono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto 4.7.5 "Danni da *Incendio*", i danni a *Cose* derivanti da *Incendio Esplosione* o *Scoppio di Cose* dell'Assicurato diverse da veicoli a motore.

Resta ferma l'esclusione:

- dei danni a *Cose* detenute dall'Assicurato;
- alle *Cose* trasportate o sollevate;
- limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
- dei rischi soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (*Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti*).

La garanzia è prestata con uno *Scoperto del 10%* e con il minimo di 500 Euro per ogni *Sinistro* nell'ambito del *Massimale R.C.T.* indicato in *Polizza* e comunque con il *Limite di Risarcimento per Sinistro* e per *Anno assicurativo* di 100.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

4.5.14 Leasing o noleggio operativo

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di Leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al *Contraente/Assicurato*.

Ai fini della presente garanzia il *Contraente e/o Assicurato* non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i *Prestatori di lavoro* del *Contraente/Assicurato* nel **limite del *Massimale* previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.), se operativa.**

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente garanzia è prestata a secondo *Rischio*, ossia è prestata solo se l'importo del *Risarcimento* supera i *Massimali* dell'altra Assicurazione.

4.5.15 Consorzio/Associazione di imprese

L'Assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese **in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di *Risarcimento* derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate, e in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale *Polizza* stipulata dal consorzio/associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate.**

Sono considerati terzi i titolari ed i *Prestatori* di lavoro delle imprese consorziate/associate; **limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una *Franchigia* di 5.000 Euro per ciascun danneggiato.**

4.5.16 Rinuncia alla rivalsa

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 Codice civile nei confronti:

- a) della *Committente* dell'Assicurato;
- b) di qualsiasi Società Associata o Affiliata della *Committente*;
- c) di qualsiasi Società nella quale le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%;
- d) di Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai di tutte le Società predette e loro *Familiari*.

4.5.17 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche)

L'Assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

L'Assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del *Massimale* previsto in *Polizza* per i danni a terzi e nei limiti contrattuali. Se al momento del *Sinistro* esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, questa, fermi i limiti dei *Massimali* previsti dalla *Polizza*, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

La presente garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e con gli *Appaltatori/Subappaltatori*.

4.5.18 Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza

L'Assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli *Appaltatori/Subappaltatori* ed il loro personale **semprechè dagli stessi utilizzato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati dall'Assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.**

La presente garanzia si intende prestata a condizione che le attività subappaltate non superino il 50% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata.

4.5.19 Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge n. 122 del 05/02/1992)

L'Assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato anche per i **danni materiali e diretti** cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa.

La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'*Azienda*; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:

- dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, **esclusi i danni da circolazione;**
- di interventi di riparazione di emergenza su strada, **esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.**

Si intendono esclusi i danni:

- a) necessari all'esecuzione dei lavori;
- b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad *Incendio e/o Scoppio*;
- c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi;
- d) da *Furto e Incendio*;
- e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- f) alle Cose trasportate e rimorchiate.

Questa garanzia è prestata con il *Limite di Risarcimento* di 40.000 Euro per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di 250 Euro. Per i soli danni ai veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il predetto *Scoperto* viene elevato al 20% con il minimo di 250 Euro.

Restano confermate tutte le altre esclusioni ai punti 5, 6 e 29 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.6 Garanzie sempre operanti (valide unicamente per le imprese edili)

4.6.1 Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione

Qualora l'attività assicurata in *Polizza* preveda l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati, l'**Assicurazione non comprende i danni alle Cose presenti nei locali nei quali si eseguono i lavori**. Per i danni alle Cose che si trovino in altri locali dello stesso fabbricato, la **garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* prevista in *Polizza* per danni a Cose e nell'ambito del *Massimale R.C.T. di Polizza* e con il *Limite di Risarcimento* di 50.000 Euro per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*.**

4.6.2 Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'*Assicurazione* vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso e in esecuzione. Tale attività non è garantita nei casi in cui l'*Azienda* assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica.**

4.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'*Assicurazione*" e "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per l'esercizio delle attività dichiarate, e con le regole, i *Limiti di Risarcimento*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, specificati in *Polizza*.

4.7.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai *Prestatori di lavoro* di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni intraprese da:

- *I.N.A.I.L.* ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38;
- *I.N.P.S.* ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

L'*Assicurazione* è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*:

- a) qualora l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità;
- b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.

Relativamente alle azioni di rivalsa esperite da *I.N.A.I.L.* o *I.N.P.S.*, i titolari, i *Familiari* coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'*Assicurato* sono equiparati ai "*Prestatori di lavoro*".

L'*Assicurazione R.C.O.* è operante nel mondo intero.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale R.C.O.*, con il *Limite di Risarcimento* per *Prestatore di lavoro* e l'applicazione delle *Franchigie* come indicati in *Polizza*.

Restano confermate tutte le altre esclusioni del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.2 Malattie professionali

La garanzia è estesa al *Rischio* delle *Malattie professionali*, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della *Polizza*, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre *Malattie professionali* che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l'attività assicurata in *Polizza*.

L'estensione opera a condizione che le *Malattie professionali* si manifestino durante la vigenza della presente *Polizza* e siano conseguenza di fatti colposi avvenuti per la prima volta nello stesso periodo o durante il periodo di vigenza di altre polizze precedentemente in vigore con la *Compagnia*, senza soluzione di continuità.

Per data di manifestazione si intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al *Prestatore di lavoro* la patologia oggetto della denuncia di *Sinistro*, sempreché, successivamente l'Ente preposto o la Magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, presso l'*Assicurato*, dal *Prestatore di lavoro* stesso.

La garanzia non vale:

- a) per quei *Prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia professionale* precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le *Malattie professionali* conseguenti:
 - i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*;
 - ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*.La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
- d) per le *Malattie professionali* provocate da diacetile (Diacyetyl).

La presente garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale* di Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* R.C.O., con il limite di 500.000 Euro per *Sinistro* e 750.000 Euro per ogni danneggiato, e con un sottolimito di 150.000 Euro per *Sinistro* e per ogni danneggiato per i *Prestatori di lavoro* per i quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada su soggetti diversi dall'*Assicurato*, e con l'applicazione delle *Franchigie* come indicate in *Polizza*.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano la massima esposizione della *Compagnia*:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di *Malattia professionale* manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso *Periodo di assicurazione*.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'*Assicurazione* in punto di denuncia dei sinistri come descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla *Compagnia* la manifestazione di una *Malattia professionale* rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 38 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.3 Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a *Sinistro* indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile verso terzi.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

Si intendono esclusi i “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” risarcibili ai sensi del punto 4.7.11 “Responsabilità Civile Postuma”.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 31 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.4 Danni da Furto

La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da *Furto* cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi:

- a) eretti e fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati;
- b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di *Committente*.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 1 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.7.5 Danni da Incendio

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a *Cose* di terzi derivanti da *Incendio*, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intende operante con il *Limite di Risarcimento* previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui al punto 4.7.9 "Lavori presso terzi".

Qualora l'Assicurato fosse già coperto da *Polizza Incendio* con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso Terzi", la presente opererà in *Secondo Rischio*, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta *Polizza Incendio*.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle *Cose* che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.7.6 Danni alle Cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia vale per i danni alle *Cose* e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle *Cose* e/o opere danneggiate.

Sono esclusi i danni:

- a) i danni necessari all'esecuzione dei lavori;
- b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l'Assicurato esegue i lavori sia una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata.
Per parte direttamente oggetto di lavorazione si intende la cosa o le *Cose* (inclusi manufatti ed opere in genere) che hanno direttamente subito una lavorazione o una elaborazione da parte dell'Assicurato, sia a mano sia con l'aiuto di macchinari, attrezzi o utensili.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi del punto 4.7.3 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" il predetto *Limite di Risarcimento* è comprensivo anche di tali danni.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 6 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.7.7 Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate

La garanzia vale per i danni alle *Cose* di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico **sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle *Cose* sollevate;**
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi;
- c) trasportate o rimorchiate.

Sono compresi i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a Cose e con il *Limite di Risarcimento per Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.8 Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia vale per i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.

Sono esclusi i danni:

- a) alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- b) da Furto, Incendio e smarrimento;
- c) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- d) a veicoli a motore e le Imbarcazioni;
- e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;
- f) subiti dalle Cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) da mancato uso delle Cose danneggiate;
- h) alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- i) a fabbricati e Cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria;
- j) alle Cose avvenuti in necessaria connessione con l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata con uno Scoperto e con il *Limite di Risarcimento per Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 32 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.9 Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Restano esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a Cose e con il *Limite di Risarcimento per Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

4.7.10 Smercio

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per i danni a Cose e un *Limite di Risarcimento per Sinistro* ed *Anno assicurativo* come indicato in *Polizza*.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; in tal caso la garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia per i danni a Cose* e un *Limite di Risarcimento per Sinistro* ed *Anno assicurativo* come indicato in *Polizza*.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della *Compagnia per Sinistro in serie* intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti.

Qualora la presente garanzia coesista anche in una *Polizza* separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), in caso di *Sinistro* risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

In caso di sostituzione con altra *Polizza* R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della *Polizza* sostituyente conseguenti all'attività svolta durante il periodo di validità della presente *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

4.7.11 Responsabilità Civile Postuma

A) Tutte le attività esclusi lavori edili

La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di:

- installatore di impianti, attrezzature e Cose;
- manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose, anche non installate dall'*Assicurato*;
- esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività di cui ai due punti precedenti;

per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'*Assicurazione* vale anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche.**

- Per tutte le attività (esclusi i lavori edili) la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'*Assicurazione* purché denunciati alla *Compagnia* non oltre **24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza**, quale delle due intervenga prima.
- Per lavori di reinterro degli scavi accessori l'*Assicurazione* **è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, purché denunciati alla *Compagnia* **entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza**, quale delle due intervenga prima).

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) consegna anche provvisoria delle opere al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) **agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- 2) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- 3) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose sono destinati;**
- 4) **da mancato intervento manutentivo;**
- 5) **relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili;**
- 6) **da lavori e da costruzioni.**

B) Lavori edili

La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nello svolgimento dell'attività edile descritta in *Polizza* per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al *Committente*;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. **alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;**
2. **derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**

3. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate;
 4. da interruzione e/o sospensione di attività;
 5. conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.
- Per tutti i lavori edili la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione purché denunciati alla *Compagnia* non oltre **24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza**, quale delle due intervenga prima.
 - Per lavori scavo e reinterro l'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla *Compagnia* **entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di scavo e reinterro (fermo il termine di 18 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza**, quale delle due intervenga prima).

Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B):

In caso di sostituzione con altra *Polizza* R.C.T. emessa con la presente *Compagnia*, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della *Polizza* sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente *Polizza*, **fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.**

La garanzia è prestata per le attività di cui ai punti A) e B) con l'applicazione di *Scoperto* e *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* indicati in *Polizza*.

Limitatamente ai "Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", la garanzia è prestata con l'applicazione dello *Scoperto* previsto in *Polizza* per la presente estensione di garanzia, ma con il *Limite di Risarcimento* di 50.000 Euro per *Sinistro* e *Anno assicurativo*.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente *garanzia* dia luogo a danni risarcibili sia per le attività rientranti nel punto A) e sia per le attività rientranti nel punto B), i limiti e *Scoperti* ivi previsti non saranno cumulabili tra di loro e verranno applicati solo quelli più favorevoli all'Assicurato.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.7.12 Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti

La garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a **condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) il cui *Risarcimento* è previsto dalla legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche;
- b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da *Furto* anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- e) relativi all'allestimento delle attrezzature dei veicoli per uso speciale e mezzi d'opera (come definiti all'art.54 del Codice della Strada e sue successive modifiche).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* e *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* indicati in *Polizza*. In caso di sostituzione con altra *Polizza* R.C.T. emessa con la presente *Compagnia*, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della *Polizza* sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente *Polizza*, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.

La *garanzia* è prestata in deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

4.7.13 Danni da inquinamento accidentale

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente *garanzia* è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'*Assicurato* così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'*Assicurato* o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei *Sinistri* come previsto dal paragrafo 4.9 "Denuncia di Sinistro" del capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?".

L'*Assicurazione* vale anche entro il limite del 10% del *Limite di Risarcimento* previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* di darne immediato avviso all'*Assicuratore*.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

La garanzia di "Danni da inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'*Assicurato* o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in *Polizza*;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* come indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 37 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

4.7.14 Danni ai capi in lavorazione

La garanzia vale per i danni ai capi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura e stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, **ferma l'esclusione dei danni da Furto**.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* come indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 29 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?"

4.7.15 Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggi

La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'*Assicurato* o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, lavaggio o manutenzione accessoria alle predette attività.

L'*Assicurazione* comprende altresì il *Rischio* relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti.

Sono inoltre compresi:

- a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall'erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. **Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;**
- b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'*Azienda*.

Sono esclusi i danni da Furto e Incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per danni a Cose e con il *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* come indicati in *Polizza*.

- **Esercizio di bar, tavola calda o negozio**

La garanzia vale per l'esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale *Rischio*, in deroga al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", si conviene che l'*Assicurazione* comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute e somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione

propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia e **non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed anno assicurativo come indicato in Polizza.**

Essa è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; **in tal caso la garanzia è prestata con una Franchigia di 5.000 Euro per Sinistro e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.**

La presente estensione di garanzia deve intendersi non operante qualora venga attivata la garanzia premium di cui al punto 4.7.10 "Smercio".

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 4.7.3 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

La garanzia di cui al presente punto 4.7.15 "Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio" è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5, 6 e 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

4.7.16 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia vale per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 10 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

4.7.17 Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale

La garanzia vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'Assicurato per l'attività di rimozione veicoli e/o soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.

Restano esclusi i danni arrecati alle Cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

4.7.18 Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

Qualora l'Assicurato utilizzi:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- trattori;
- veicoli a motore ed elettrici, **non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità,**

la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del Perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per i danni a Cose e un *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* come indicato in *Polizza*.

La *garanzia* è prestata in deroga di quanto previsto al punto 3 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le Garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato?".

4.7.19 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia vale per i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Si intendono esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* e *Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 10 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

4.7.20 Danni da bagnamento

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti, soffitti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche, in occasione dello svolgimento di lavori di *Ristrutturazione*, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato *Opere provvisorie*, poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici. Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato, e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* e *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

4.7.21 Danni a veicoli durante prove e collaudi

L'Assicurazione vale per i danni subiti dai veicoli dei clienti per riparazione e/o manutenzione verificatisi al di fuori dell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata in conseguenza di danni dagli stessi subiti a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati durante le operazioni di prova e collaudo dei veicoli stessi. L'Assicurazione è valida a condizione che:

- la circolazione avvenga durante il normale orario di lavoro e di apertura dell'Azienda assicurata;
- i veicoli siano condotti da "Prestatori di lavoro" dell'Assicurato oppure dai titolari, dai soci o dai *Familiari* coadiuvanti dell'Assicurato, sempreché abilitati alla guida ed autorizzati dall'Assicurato stesso;
- i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'Azienda assicurata da cui è partito il veicolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- derivanti da responsabilità di persone non incaricate a svolgere l'attività di prove e collaudi dei veicoli;
- conseguenti al mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati;
- ai veicoli in consegna per esposizione, dimostrazione o per la vendita.

L'Assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 122 del 5/2/1992.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* e *Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 3 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

Qualora l'Assicurato utilizzi:



Che cosa non è assicurato?

In questo capitolo sono specificate le “Delimitazioni” e le “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della Sezione “Responsabilità Civile danni a terzi”, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

4.8. Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio di società a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) altre persone non qualificabili come *Prestatori di lavoro* che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto assicurato con i precedenti punti 4.5.2 “Responsabilità civile personale” e 4.5.6 “Persone considerate terzi”;
- d) i *Prestatori di lavoro*, limitatamente ai rischi di cui al punto 4.5.2 “Responsabilità Civile personale”.

4.8.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

1. da Furto;
2. alle Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
3. da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, o su aree private di veicoli a motore soggette all'assicurazione obbligatoria, biciclette elettriche o a pedalata assistita, monopattini elettrici, nonché da navigazione e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
4. da impiego di veicoli a motore, Macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 15 anni di età;
5. a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
6. alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
7. cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
8. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
9. cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al precedente punto 7) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in Polizza lo preveda;
10. a condutture ed impianti sotterranei in genere a fabbricati e a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
11. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
12. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile o di altre norme di legge;
13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. provocati da persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al punto 4.5.6. “Persone considerate terze” punti a) c);
15. da detenzione o impiego di esplosivi;
16. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
17. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
18. conseguenti ad Atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
19. derivanti da amianto o Chrysotile;
20. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
21. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
22. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
23. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
24. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;

25. provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
26. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persistent Organic Pollutants);
27. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
28. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
29. da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
30. derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppioidi;
31. derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
32. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla Legge;
33. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
34. a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
35. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, e alle Cose depositate anche se temporaneamente nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
36. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
37. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
38. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
39. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
40. derivanti da *Malattie professionali*;
41. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
42. ad aereomobili e da grounding;
43. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad *Attacco Informatico (Cyber)* od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
44. derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018 e successive modifiche;
45. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, malattia dovuta ad infezione da Covid-19;
46. derivanti da abusi, molestie e violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere;
47. derivanti da talco e prodotti a base di talco;
48. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
49. derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate);
50. derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
51. derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -ter- butil- etere);
52. da circolazione all'interno di aree aeroportuale.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o per violazione o inosservanza di altre norme imperative di legge (es. danni punitivi o esemplari).



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.9 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- tipologia e elenco dei danni;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- relazione sottoscritta dall'*Assicurato* sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta di *Risarcimento* danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- denuncia alle Autorità;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni di attività equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- ricevuta di *Valori e/o Preziosi* se consegnati all'*Assicurato* (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- in caso di *Sinistro* R.C.O., oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile:
 - denuncia dell'*Infortunio* a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
 - diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
 - documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
 - documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
 - piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
 - libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 - I.N.P.S.

Inoltre, su richiesta *motivata* della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 4.10 "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.

Come è gestito il *Sinistro*?



4.10 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 60

giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.10.1 Pagamento

Quando l'*Assicurato* chiede formalmente alla *Compagnia* che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'*Assicurato* avrà consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'*Assicurato* o il beneficiario del pagamento è una società;
- atto di quietanza sottoscritto o documento equivalente a conferma dell'accettazione della proposta liquidativa.

4.10.2 Gestione delle vertenze di danno

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'*Assicurato* sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del risarcimento a favore dei danneggiati. Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto (25%) del *Massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Compagnia* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La *Compagnia* provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'*Assicurato* non sarà a carico della *Compagnia* se non preventivamente autorizzata.

Sezione 5

Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.lgs. 209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al Capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro".



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Tutela Attività – Forma Base

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dell'Azienda dichiarata in Polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in Polizza.

La garanzia opera a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i *Familiari* del titolare che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i *Familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- c) nell'ipotesi di opposizione alle *Sanzioni Amministrative* e consulenza legale telefonica in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto colposo* o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento);
 - il reato sia derubricato da *Delitto doloso* a colposo;

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza inappellabile diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, patteggiamento, assoluzione o proscioglimento, la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una *Sanzione Amministrativa*. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro**.
- Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
- I. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - II. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - III. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - IV. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - V. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
2. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'*Assicurato* a seguito di *Attacco informatico (Cyber)*, in caso di:
- *Furto* d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 - Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione a tali eventi, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'*Assicurato* scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000 Euro per Sinistro**;
 - c) **Spese Peritali**;
 - d) **Spese di Giustizia** nel procedimento penale;
 - e) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
 - f) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - g) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500 Euro**;
 - h) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* in *Polizza*:
- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
5. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

5.2 Tutela attività- Forma Plus

La *Compagnia* si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nell'ambito dell'attività dell'*Azienda* dichiarata in *Polizza*, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in *Polizza*.

Le garanzie operano a favore dell'*Assicurato* e per:

- Ditte individuali e Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i *Familiari* del titolare che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i *Familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: nei Paesi Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- c) nell'ipotesi di opposizione a *Sanzioni Amministrative*, consulenza legale telefonica e Vertenze di Forniture e Prestazioni effettuate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'*Assicurato*:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto colposo* o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - *l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,*
 - *sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle Parti (c.d. "patteggiamento");*
 - *il reato sia derubricato da Delitto doloso a colposo.*

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza inappellabile diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, patteggiamento, assoluzione o proscioglimento, la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.**

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- I. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - II. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - III. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - IV. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
 - V. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
- d) subisca Danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
 - e) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Se l'Assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in Primo Rischio. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività dell'Assicurazione di Responsabilità Civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;**
 - f) debba sostenere controversie di *Diritto civile di natura contrattuale*, il cui valore sia superiore a 500 Euro; relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, **riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l'attività;**
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori **regolarmente inquadrati a norma di legge;**
 - **vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

2. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'*Assicurato* a seguito di *Attacco informatico (Cyber)*, in caso di:

- *Furto* d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

3. In relazione a tali eventi, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'*Assicurato* scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000 Euro per *Sinistro***;
 - c) **Spese Peritali**;
 - d) **Spese di Giustizia** nel procedimento penale;
 - e) **spese di Soccombenza** liquidate a favore della controparte;
 - f) spese legali conseguenti ad una **Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*"**;
 - g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
 - h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500 Euro**;
 - j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in **Arbitrato**, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi**;
 - m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*:
- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla *Compagnia* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
5. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

5.3 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

5.3.1 Vertenze di forniture e prestazioni effettuate

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o *Prestazioni* di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, **per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale **con il limite di tre (3) *Sinistri* per Anno assicurativo**.
- **limitatamente ad un *Sinistro* per ciascun Anno assicurativo, dei tre indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.**

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risultati pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informative commerciali acquisite dalla *Compagnia*, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precepto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Che cosa non è assicurato?



5.4 Tutela attività - Forma Base

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) vertenze civili;
- d) opposizione alle sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 Euro;

- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- h) procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in *Polizza*;
- i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di *Azienda*;
- n) attività svolte come *Azienda* edile, se non è stata applicata la relativa tariffa;
- o) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per Delitto Doloso o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste dal capitolo – *Sinistro* “Gestione delle prestazioni”;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato al capitolo “Che cosa è assicurato e come? – della Tutela legale – Forma Base – punto 3 lett. b);
- g) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per delitto doloso;
- h) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato;
- i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.

5.5 Tutela attività - Forma Plus

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 Euro salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- d) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- f) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in *Polizza*;
- h) operazioni di acquisto di beni immobili;
- i) vendita, a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa e acquistata la specifica estensione Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate
- j) costruzione di beni immobili, a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa;
- k) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;

- l) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- n) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- o) attività svolte come azienda edile se non è stata applicata la relativa tariffa;
- p) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Assicurazione* di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*,
 - se il Sinistro rientra nei casi di *Scoperto e/o Franchigia* della *Assicurazione* di Responsabilità Civile,
 - se tale *Assicurazione* non è in regola con il pagamento dei premi;
- q) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste *Sinistro* dal capitolo – “Gestione delle prestazioni”;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel capitolo – “Che cosa è assicurato e come? - Tutela Attività Forma Plus – punto 3 lett. b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per delitto doloso;
- j) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento);
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



5.6 Tutela attività (Forma Base e Plus)

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel capitolo - Che cosa è assicurato e come? - Tutela dell'Attività Forma Plus - ai punti 1 lett. f) e 6 e 7 Vertenze di Forniture e Prestazioni, effettuate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*;
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione*.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.7 Denuncia del *Sinistro*

Per richiedere le prestazioni previste dall'*Assicurazione*, l'*Assicurato* dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:

- a) **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) **il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'*Assicurato* dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di danno da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di Responsabilità Civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Come è gestito il Sinistro?

1. **Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:**
 - a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto legislativo n. 209/05). A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c) l'*Assicurato* potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
 - b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'*Assicurato* comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'*Assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

- b) se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale;
 - c) **l'*Assicurato* deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ***DAS* non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. *DAS* gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:
- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5. **Per avere diritto alle prestazioni previste, l'*Assicurato*:**
- a) **deve denunciare subito il *Sinistro* e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
 - b) **deve aggiornare subito *DAS* su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;**
 - c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
 - d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, *DAS* non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
 - e) **senza la preventiva autorizzazione di *DAS* non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.**

5.8 Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*Assicurato*, ***DAS* entro 30 giorni:**

- paga l'*Indennizzo*;
- comunica i motivi per cui l'*Indennizzo* non può essere pagato.

5.8.1 Esonero di responsabilità

1. La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
2. La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

5.8.2 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Sezione 6

Assistenza

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza a

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

(di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66.

Per le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al Capitolo C "Cosa fare in caso di Sinistro?".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma - Reg. IVASS n. 45/2020 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Norme generali

- La Compagnia può richiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute per le Prestazioni erogate ma che non sarebbero dovute in base a quanto previsto dal presente contratto o dalla legge.
- In caso di Prestazioni non usufruite o usufruite parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione rispetto a quanto offerto.
- La Compagnia non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero ai beni utilizzati o comunque sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale o commerciale a seguito di Sinistro.
- La Compagnia non risponde per i danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.
- Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni di legge.

Che cosa è assicurato e come?



6.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale nel Territorio italiano.

6.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di Assicurazione.

6.3 Oggetto dell'Assicurazione

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole *Prestazioni*, la copertura assicurativa opera:

- esclusivamente per gli eventi previsti dalla garanzia correlati al *Fabbricato* presso cui si svolge l'attività dell'*Assicurato*, all'indirizzo indicato nel contratto di *Polizza*.
- in caso di intervento di riparazione, direttamente presso l'indirizzo del *Fabbricato*, previo contatto telefonico dell'*Assicurato* con la *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. La *Struttura Organizzativa*, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività dei consulenti/medici, dei tecnici specializzati, della società di vigilanza, del traslocatore, del fornitore dei biglietti, organizzerà l'intervento secondo le modalità descritte all'interno degli articoli relativi a ciascuna *Prestazione*.
- con il limite di 3 (tre) *Sinistri* entro ciascun anno di validità della copertura; tuttavia, nell'ambito del medesimo *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà richiedere l'erogazione di ciascuna tipologia di *Prestazione* una volta soltanto.
- entro i *Massimali* previsti per ciascuna tipologia di *Prestazione* in relazione alla forma di copertura prescelta, che si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
- esclusivamente per i *Sinistri* avvenuti all'interno del Territorio Italiano.

6.4 Prestazioni

La garanzia verrà prestata secondo *Prestazioni*, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; in particolare:

- *Forma Base*, comprende le *Prestazioni* indicate dal punto 1 al punto 10;
- *Forma Top*, comprende le *Prestazioni* indicate dal punto 1 al punto 15.

6.4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, a seguito di guasti all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento del *Fabbricato* che compromettano la prosecuzione dell'attività causati da:

Impianto idraulico

- a) *Allagamento* nei locali del *Fabbricato* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di *Tubature* fisse dell'impianto idraulico del *Fabbricato* stesso;
- b) mancanza d'acqua nei locali del *Fabbricato* provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di *Tubature* fisse dell'impianto idraulico del *Fabbricato* stesso;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali del *Fabbricato* provocato da un'otturazione delle *Tubature* di scarico fisse dell'impianto idraulico del *Fabbricato* stesso.

Impianto di riscaldamento

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *Tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali del *Fabbricato*;
- b) *Allagamento* provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento del *Fabbricato*;

L'*Assicurato* potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il *Massimale* di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

La *Prestazione* non è operante:

Impianto idraulico

- per i casi a) e b), relativamente a *Sinistri* dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di *Tubature* mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a negligenza dell'*Assicurato*, all'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle *Tubature* esterne del *Fabbricato*;
- per il caso c), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle *Tubature* mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

Impianto di riscaldamento

per il caso a), relativamente ai *Sinistri* dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

6.4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza, a seguito di guasti all'impianto elettrico del *Fabbricato* che compromettano la prosecuzione dell'attività causati da:

- mancanza di corrente elettrica nei locali del *Fabbricato*;
- guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;
- guasto o scasso dell'impianto di allarme;

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

La Prestazione non è operante in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali del *Fabbricato* a monte del contatore.

6.4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del *Fabbricato*;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura di fissi ed infissi dei locali del *Fabbricato* tale da non garantirne la sicurezza, provocata da *Furto* o da tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, *Allagamento*;

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

6.4.4 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista per un intervento d'emergenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali del *Fabbricato*;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali del *Fabbricato* tale da non garantirne la sicurezza, provocata da *Furto* o da tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, *Allagamento*;

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

6.4.5 Invio di un vetraio in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per un intervento d'emergenza a seguito di compromissione della sicurezza dei locali del *Fabbricato* provocata da *Furto*, tentato *Furto*, o *Incendio*, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

6.4.6 Invio di un frigorista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista per interventi d'emergenza a seguito di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto

di refrigerazione provocato da guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

6.4.7 Invio di un sorvegliante in caso di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di una società di vigilanza a seguito di *Incendio, Esplosione, Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto* che abbiano colpito il *Fabbricato* compromettendo la sicurezza dei locali dello stesso, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà a individuare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza del *Fabbricato* stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di 12 ore per *Sinistro*.

6.4.8 Interventi d'emergenza per danni da acqua

Qualora l'*Assicurato* avesse bisogno di un intervento d'emergenza per il salvataggio o risanamento del *Fabbricato* a seguito di:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali del *Fabbricato* provocato da una rottura, otturazione, guasto di *Tubature* fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dei locali del *Fabbricato*, provocato da otturazione delle *Tubature* di scarico fisse dell'impianto idraulico;

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di:

- per la *forma Base*, 200 Euro per *Sinistro*;
- per la *forma Top*, 300 Euro per *Sinistro*.

La Prestazione non è operante:

- per il caso a), relativamente a *Sinistri* dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di *Tubature* mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a negligenza dell'*Assicurato*, alla rottura delle *Tubature* esterne del *Fabbricato*;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle *Tubature* mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

6.4.9 Consultant service

Qualora l'*Assicurato* necessiti di indicazioni relativamente a:

- strutture sanitarie nazionali ed eventuali specializzazioni;
- indirizzi di centri di riparazione autorizzati da casa costruttrice;
- mezzi di trasporto (aerei, treni, traghetti);

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, su semplice richiesta telefonica, provvederà a indicargli le informazioni richieste.

La *Prestazione* è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Restano a carico dell'*Assicurato* l'attività di prenotazione delle strutture/servizi, i costi delle prestazioni sanitarie, di riparazione e dei servizi di trasporto.

Inoltre, qualora l'*Assicurato* necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, di provvedere all'invio di messaggi urgenti.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.

La *Struttura Organizzativa* non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

6.4.10 Reperimento di un tecnico specializzato (interventi non d'emergenza)

Qualora l'*Assicurato* necessiti di reperire un idraulico, elettricista, fabbro o vetraio per un intervento non in emergenza, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che provvederà a fornirgli i riferimenti utili.

Sarà onere dell'*Assicurato* prendere contatto con il tecnico specializzato, organizzando in autonomia l'intervento e sostenendone tutti i relativi costi.

6.4.11 Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica nei locali del *Fabbricato* provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.

La Prestazione non è operante in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del *Fabbricato* a monte del contatore.

6.4.12 Rientro anticipato da fiere o mostre in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato si trovi fuori sede per la partecipazione a fiere o mostre correlate alla propria attività e necessiti di rientrare immediatamente per evitare maggiori danni al *Fabbricato* già inagibile a causa di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata per il rientro in aereo in classe economica o ferroviario in prima classe.

Inoltre, se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, abbia dovuto abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti di trasporto entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.

La Prestazione potrà essere erogata:

- solo se l'Assicurato si trova ad una distanza di almeno 50 km dal proprio comune di residenza;
- a favore di una sola persona per Sinistro;
- nel momento in cui l'Assicurato renderà disponibile alla *Struttura Organizzativa* adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla *Prestazione*.

6.4.13 Trasloco in caso di emergenza

Qualora, a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, il *Fabbricato* risultasse inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del Sinistro, e l'Assicurato ne facesse richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di accadimento stessa, la *Struttura Organizzativa*, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà a organizzare il trasloco del contenuto del *Fabbricato* fino ad un altro *Fabbricato* in Italia di proprietà dell'Assicurato o presso un deposito in Italia.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco soltanto di quanto rimasto nel *Fabbricato*.

La *Prestazione* è operante dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del trasloco entro il Massimale di 1.000 Euro per Sinistro e per annualità.

Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi di deposito.

6.4.14 Consulenza medica telefonica generica

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute e non riesca a mettersi in contatto con il proprio medico curante, potrà chiamare la *Struttura Organizzativa* per richiedere il servizio di assistenza medica telefonica.

L'Assicurato verrà messo direttamente in contatto con uno dei medici della *Struttura Organizzativa* al fine di far valutare il proprio stato di salute e di ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da seguire.

Si precisa che tale *Prestazione*, considerate le modalità di *Prestazione* del servizio, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

- La *Prestazione* è operante da lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

6.4.15 Invio di un medico in caso d'urgenza

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio*, necessiti di un medico generico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, organizzerà l'invio di un medico presso il *Fabbricato*. Nell'eventualità in cui il medico non riesca ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* predisporrà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo a lui più vicino, mediante il mezzo di trasporto più indicato rispetto alle sue condizioni di salute.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'invio del medico e della visita medica o del mezzo di trasporto utile al trasferimento entro il *Massimale* di 200 Euro per *Sinistro*.

Restano a carico dell'Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e delle medicine.



Che cosa non è assicurato?

6.5 Esclusioni applicate a tutte le prestazioni

La copertura non è operante per i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- 1) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- 3) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- 4) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle *Prestazioni* fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del *Sinistro*.

Inoltre, la copertura non opera in caso di rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le *Prestazioni* proposte dalla *Struttura Organizzativa*.

Le *Prestazioni* non sono altresì fornite:

- a) nel caso in cui il territorio si trovasse in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto;
- b) durante circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre alla popolazione civile il rischio sanitario, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le *Prestazioni* erogate per tramite della *Struttura Organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali e/o ai pezzi di ricambio e le eventuali spese per il ripristino di parti del *Fabbricato* interessate dall'intervento di assistenza, ad esempio tinteggiatura od opere murarie.



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza

L'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa e rendersi disponibile per fare eseguire le *Prestazioni*.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Assicurato perderà il diritto alla *Prestazione*.

La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*. La violazione di quest'obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle *Prestazioni*.

A parziale deroga, se l'Assicurato è nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il *Sinistro* entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, **se l'Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche**

a titolo di mero *Risarcimento*, deve dare avviso del *Sinistro* ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all'evento. La violazione di quest'obbligo comporta la perdita del diritto alla *Prestazione*.

Nel caso in cui l'Assicurato attivasse un'altra copertura assicurativa a copertura del medesimo *Rischio* con un'altra impresa di assicurazione, le presenti *Prestazioni* saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la *Prestazione*.

6.6.1 Contatti

La *Struttura Organizzativa* è in funzione tutti i giorni, 24h su 24:

- al numero verde 800.181515
- al numero telefonico contattabile anche dall'estero: +39 015.2559790, a pagamento secondo il costo previsto dal proprio piano tariffario.

Se impossibilitato a telefonare, l'Assicurato potrà scrivere a Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66, 13871 - Verrone (BI) inviando: un fax al numero 015.2559604,

oppure

- una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

6.6.2 Informazioni da fornire nella denuncia di *Sinistro*

L'Assicurato, al momento della denuncia del *Sinistro*, dovrà comunicare:

1. Nome e cognome del titolare e/o legale rappresentante;
2. Ragione sociale dell'Assicurato;
3. P.IVA o codice fiscale Assicurato;
4. Descrizione del danno/Tipo di Assistenza di cui necessita;
5. Indirizzo del *Fabbricato* presso cui svolge la propria attività;
6. Il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* provvederà a richiamarlo per la gestione del *Sinistro*.

6.6.3 Documentazione da fornire

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'Assicurato, che sarà tenuto a fornirli integralmente:

- gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuate dall'Assicurato che saranno successivamente restituiti all'Assicurato;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della *Prestazione*.

Sezione 7

Salvareddito



Dove vale la copertura?

7.1 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida nel mondo intero.

7.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato e come?

7.3 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia riconosce all'Assicurato l'importo forfettario (*Diaria*) scelto dal Contraente, in base a quanto indicato nel successivo punto 7.2 "Determinazione del valore della *Diaria*", e indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Infortunio* o *Malattia* subiti dal titolare o dai soci dell'*Azienda* identificati in *Polizza* da cui derivi una *Inabilità temporanea* totale a svolgere l'attività assicurata in *Polizza*.

La garanzia è operativa a condizione che l'*Inabilità temporanea* totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.

Qualora l'*Inabilità temporanea* totale accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposta.

Quando invece l'*Inabilità temporanea* totale accertata è superiore a 30 giorni la *Diaria* viene corrisposta a partire dal primo giorno di insorgenza dell'*Inabilità*.

L'Indennizzo non potrà in alcun caso essere pagato per più di 180 giorni per evento e per Annualità assicurativa e in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell'attività dichiarata.

La *Diaria* è riconosciuta anche per gli *Infortuni*:

- avvenuti in stato di malore, incoscienza, **ad esclusione degli Assicurati affetti da diabete mellito insulinoindipendente nei casi di crisi ipoglicemiche, iperglicemiche;**
- conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale **ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;**
- conseguenti a *Inondazioni*, *Alluvioni*, *Terremoto*, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

7.4 Determinazione del valore della *Diaria*

Il valore della *Diaria* è quello scelto dal Contraente/Assicurato ed è indicato in *Polizza* per ogni Assicurato.

7.5. Assicurazione in caso di Società

Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano identificati in *Polizza*, e quindi assicurati, tutti i soci o titolari che prendono parte all'attività dichiarata in *Polizza*.

L'Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia eventuali mutamenti nella compagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.

7.6. Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24 dalla data di effetto della *Polizza* nei seguenti casi:

- 1) *Infortunio*;
- 2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico, a condizione che la prima constatazione medica della *Malattia* stessa avvenga dopo le ore 24 dalla data di effetto della *Polizza*.

La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della *Polizza* per tutte le altre *Malattie*, a condizione che la prima constatazione medica della *Malattia* stessa avvenga dopo il suddetto periodo.

Se la *Polizza* sostituisce, senza interruzione di continuità, altra *Polizza* riguardante gli stessi *Assicurati*, i termini di cui sopra operano:

- a) dal giorno in cui aveva avuto effetto la *Polizza* sostituita, per le prestazioni e i *Massimali* da quest'ultima previsti;
- b) dal giorno in cui ha effetto la presente *Assicurazione*, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto previsto ai punti a) e b) che precedono, vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Chi non è assicurabile?



Premesso che la *Compagnia* non avrebbe acconsentito a prestare l'*Assicurazione* se al momento della stipulazione della *Polizza* fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l'*Assicurato* fosse colpito da tali *Malattie* durante la validità del contratto, l'*Assicurazione* cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*) senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di *Premi* scaduti, che in tal caso verranno restituiti al *Contraente* al netto delle imposte.

Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le *Diarie per Inabilità da Infortuni* non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*.

Nel caso in cui l'*Assicurato* compia il 70° anno di età durante la validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Che cosa non è assicurato?



7.7 Esclusioni

La garanzia non vale per l'*Inabilità temporanea* totale determinata da:

- 1) conseguenze di *Infortuni* accaduti prima della stipula della *Polizza* e manifestatesi nei primi 3 anni dalla stipula della *Polizza* stessa;
- 2) *Infortuni* occorsi durante la pratica di sport aerei, nella partecipazione a corse/gare motoristiche o motonautiche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- 3) *Infortuni* verificatisi nell'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo e gli sport di volo in tutte le loro forme;
- 4) *Infortuni* occorsi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;
- 5) *Infortuni* verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;
- 6) *Infortuni* verificatisi nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;
- 7) *Infortuni* alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'*Assicurato* sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure pur in assenza di contestazione del reato sia comunque accertato

uno stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l'Assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test;

- 8) *Infortuni* verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- 9) *Infortuni* verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del beneficiario della garanzia, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
- 10) *Infortuni* verificatisi durante *Inondazioni*, *Alluvioni*, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e *Terremoti*;
- 11) *Infortuni* verificatisi durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli *Infortuni* si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- 12) *Infortuni* accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 13) *Malattie*, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente *Polizza*;
- 14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della *Polizza*;
- 15) *Malattie mentali*, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer;
- 16) cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- 17) ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- 18) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da *Infortunio*);
- 19) *Malattie tropicali*;
- 20) intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, assunzione di stupefacenti o allucinogeni;
- 21) *Atto di forza*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

7.8 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza**;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- in caso di ricovero, la cartella clinica.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.



Come è gestito il Sinistro?

7.9 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, **la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (medici, periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà **di 30 giorni dalla ricezione della perizia**.

7.9.1. Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Esempi di calcolo dell'*Indennizzo*

Caso 1: Esempio di applicazione di *Franchigia*

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 28 giorni.

La *Franchigia* prevista nel contratto è di 30 giorni.

Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché i 28 giorni sono assorbiti dalla *Franchigia* di 30 giorni.

Caso 2: Esempio di applicazione di *Franchigia*

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 30 giorni.

La *Franchigia* prevista nel contratto è di 30 giorni.

Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché i 30 giorni sono pari alla *Franchigia* di 30 giorni e vengono

interamente assorbiti.

Caso 3: Esempio di calcolo dell'*Indennizzo*

Supponiamo una *Diaria* di 50,00 Euro al giorno.

L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 42 giorni.

All'*Assicurato* spetta il seguente *Indennizzo*: 50,00 Euro x 42 giorni = 2.100,00 Euro.

Caso 4: Esempio di calcolo dell'*Indennizzo*

Supponiamo una *Diaria* di 50,00 Euro al giorno.

L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 200 giorni.

All'*Assicurato* spetta il seguente *Indennizzo*: 50,00 Euro x 180 giorni (massimo dei giorni riconoscibili) = 9.000,00 Euro.

In caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* è calcolato moltiplicando l'importo della *Diaria* assicurata indicato nella scheda di *Polizza* per il numero dei giorni di *Inabilità temporanea* totale, accertata da un Medico Legale designato dalla *Compagnia* o, a scelta, dal *Contraente*/ *Assicurato*.

Verrà considerata come unico *Sinistro* l'eventuale prima ricaduta, **purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell'*Inabilità temporanea* totale determinata dalla medesima patologia o evento traumatico.**

Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi *Sinistri*.

Esempi ricaduta

Caso 1: Esempio ricaduta in *Franchigia*

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 20 giorni. Dopo una settimana ha una ricaduta di 7 giorni. Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché la somma dei giorni di inabilità (27) è inferiore alla *Franchigia* di 30 giorni.

Caso 2: Esempio ricaduta con calcolo di *Indennizzo*

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 20 giorni. Dopo una settimana ha una ricaduta di 15 giorni.

All'*Assicurato* spetta il seguente *Indennizzo*: Giorni di inabilità compresa la ricaduta: 35. Quindi 50,00 Euro x 35 giorni = 1.750,00 Euro.

Caso 3: Esempio ricaduta oltre il termine contrattuale

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 20 giorni. Dopo 40 giorni ha una ricaduta di 15 giorni. Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché la ricaduta è avvenuta oltre i 30 giorni previsti dalla *Polizza* e entrambi i periodi di *Inabilità temporanea* Totale sono in *Franchigia*.

Allegato 1

Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

per presentare la denuncia di Sinistro può utilizzare il presente modello preparato al solo scopo di agevolare la completezza della denuncia.

La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo all'Intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di danni di origine dolosa, occorrerà consegnare o inviare entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro anche la denuncia fatta all'autorità giudiziaria.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni ai beni



ZURICH®

Zurich Impresa

Polizza numero: _____

Contraente/Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del sinistro
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Modulo denuncia Sinistro Furto



ZURICH®

Zurich Impresa

Polizza numero: _____

Contraente/Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del sinistro
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- verbale di eventuali autorità intervenute;
- denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per rapina;
- attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile danni a terzi



ZURICH®

Zurich Impresa

Polizza numero: _____

Contraente/Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
 - eventuale richiesta di Risarcimento danni;
 - documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
 - eventuali atti giudiziari;
 - sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
 - denuncia alle Autorità;
 - documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
 - documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - visura camerale alla data dell'evento;
 - licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni di attività equestre (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
 - dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro).
- In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
- denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
 - diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
 - documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
 - documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
 - piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
 - libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 - I.N.P.S.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____



Zurich Impresa

Polizza numero: _____

Contraente/Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- in caso di ricovero, la cartella clinica.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 300000 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0399.SET INFORMATIVO - ed. 11.2023 - R. 01/24

